SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006.

Nomina a commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura»;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che prevede la nomina da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 «Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Considerato che risulta vacante l'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a seguito del collocamento a riposo del prefetto dott. Carlo Ferrigno;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 marzo 2006, è stato conferito al prefetto dott. Raffaele Lauro l'incarico di commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 2006, sulla proposta del Ministro dell'interno, concernente la nomina del prefetto dott. Raffaele Lauro a commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Decreta:

Al prefetto dott. Raffaele Lauro è attribuito l'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Il commissario esercita le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 172

06A07602

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2006.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Abruzzo per garantire il regolare svolgimento dei «XVI Giochi del Mediterraneo» del 2009. (Ordinanza n. 3539).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo»;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo;

Considerato che le diverse manifestazioni sportive in programma faranno registrare nel territorio della regione Abruzzo una significativa presenza di atleti, giornalisti e spettatori;

Considerato che, a fronte del predetto afflusso di visitatori, occorrerà adottare le necessarie misure organizzative ed infrastrutturali finalizzate a soddisfare le esigenze di ospitalità connesse con le diverse manifestazioni sportive;

Considerato che l'evento richiederà, quindi, l'individuazione e l'attuazione di un piano volto alla risoluzione di possibili problematiche di varia e complessa natura, sotto il profilo della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico e della disciplina del traffico;

Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario volte a garantire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il regolare svolgimento dell'evento;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Viste le note del prefetto di Pescara del 6 aprile 2006 e del sindaco di Pescara del 12 aprile 2006 con le quali sono state rappresentate alcune problematiche relative all'aeroporto di Pescara ed alla necessità di provvedere alla predisposizione delle adeguate misure di sicurezza dell'aeroporto medesimo che, in occasione delle manifestazioni sportive, vedrà un notevole incremento del traffico passeggeri;

Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2006 con la quale viene messa a disposizione dei sopra richiamati interventi di messa in sicurezza dell'aeroporto di Pescara la somma di 5 milioni di euro;

Ritenuta l'esigenza di attuare tutti i necessari interventi straordinari per il perseguimento delle suddette finalità;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 12 giugno 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'arch. Gaetano Fontana, capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, del Ministero delle infrastrutture è nominato commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo che si terranno nella regione Abruzzo nel 2009, nonché per garantire la realizzazione delle opere e degli interventi, anche infrastrutturali, funzionali alla organizzazione tecnica e sportiva del «grande evento».

2. In particolare, il commissario delegato dovrà provvedere a garantire condizioni di adeguata mobilità ai partecipanti alle connesse celebrazioni e manifestazioni, provvedendo all'adozione ed al coordinamento delle occorrenti iniziative, volte, tra l'altro, a favorire la riqualificazione delle aree adibite a verde pubblico, nonché la realizzazione di presidi sanitari e di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, il commissario delegato predispone un cronoprogramma relativo agli interventi da realizzare e finalizzati alla celebrazione del grande evento.

3. Le determinazioni del commissario delegato costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonché, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

4. Per l'espletamento delle occorrenti attività previste dalla presente ordinanza, al commissario delegato è corrisposta una indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 40% del trattamento economico in godimento.

Art. 2.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

2. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza il commissario delegato si avvale della struttura organizzativa e del personale anche dirigenziale della regione Abruzzo, delle altre amministrazioni locali, e del Ministero delle infrastrutture, sulla base di specifici accordi e può conferire due incarichi ad esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Per ciascun consulente è corrisposto un compenso lordo di euro 20.000,00 su base annua.

4. Il commissario delegato per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai contratti di categoria, sentite le organizzazioni sindacali, può, nell'ambito delle risorse disponibili, autorizzare:

prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel limite massimo di 50 ore mensili effettivamente prestate, a favore del personale utilizzato nella struttura commissariale, nonché 10 turni di reperibilità mensile per ogni unità del predetto personale;

assunzioni con contratto a tempo determinato nel limite di 5 unità.

Art. 3.

1. In analogia con tutti i grandi eventi di carattere sportivo e al fine di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, altresì assicurando la compiuta armonizzazione dei singoli interventi di competenza dei soggetti pubblici coinvolti, è istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione generale d'indirizzo composta da cinque membri, di cui due individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri uno dei quali con funzioni di coordinatore e gli altri tre designati rispettivamente dalla regione Abruzzo, dal commissario delegato e dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvede con le risorse finanziarie stanziate dall'art. 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 203, come convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasferite su un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 5.

1. Il commissario delegato è altresì autorizzato a porre in essere tutti gli interventi occorrenti alla messa in sicurezza dell'aeroporto di Pescara, e necessari a garantire il regolare funzionamento dello scalo aeroportuale pescarese.

2. Per gli interventi più urgenti di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro e di cui alla nota citata in premessa, all'uopo trasferite dal Ministero delle infrastrutture sulla contabilità speciale di cui all'art. 4.

3. Per il completamento delle iniziative di cui al comma 1, il commissario delegato potrà inoltre reperire le ulteriori risorse finanziarie presso le amministrazioni statali, anche locali, e gli altri enti pubblici.

Art. 6.

1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la realizzazione delle opere e degli interventi sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della metà.

2. Per l'affidamento della realizzazione delle opere e degli interventi, per il conseguimento delle occorrenti forniture e servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, nonché per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, è autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'art. 7, tenuto conto anche della somma urgenza derivante dalla celebrazione del grande evento.

Art. 7.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10 limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 5 della presente ordinanza;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 34, comma 5, 151;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera *c*, articoli 14, 20, 22, 24 e 25;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

06A07615

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3540).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 in data 8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Ciriè»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 in data 25 gennaio 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 24 giugno 2006 con la quale il sindaco di Ciriè - commissario delegato chiede la proroga dei poteri commissariali;

Vista la nota del 2 agosto 2006 della regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006, dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3536 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola», così come integrata dall'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006;

Viste le ordinanze di protezione civile del 23 aprile 2002 n. 3198, del 21 agosto 2002 n. 3239, del 16 gennaio 2003 n. 3261, dell'11 novembre 2004 n. 3381, adottate per fronteggiare contesti emergenziale ancora in atto nella laguna di Orbetello;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adeguamento degli impianti normativi derogatori contenuti nelle citate ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza nella laguna di Orbetello, rispetto alla normativa di recepimento della legislazione comunitaria nelle materie di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché in materia ambientale;

Vista la nota del 7 luglio 2006 del commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Ciriè è confermato, fino al 31 gennaio 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio del medesimo comune.

Art. 2.

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3475 del 18 novembre 2005, recante i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005, così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006, dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3536 del 2006, è corrisposto al prefetto di Bari - commissario delegato un compenso mensile pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al medesimo prefetto.

Art. 3.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla popolazione residente nei comuni individuati ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006.

3. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che abbiano subito la perdita di uno o più componenti coinvolti nelle attività finalizzate a fronteggiare i predetti eventi. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il prefetto di Vibo Valentia.

Art. 4.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della dichiarazione dello stato d'emergenza del 7 luglio 2006 citata in premessa, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, è sospesa fino al 31 dicembre 2006, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1. Le relative indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 vengono corrisposte dall'INPS secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilità.

7. I lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.

8. I competenti istituti previdenziali sono autorizzati a corrispondere una indennità pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

9. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 8, non sono cumulabili tra loro, né con quelli disposti con provvedimenti del commissario delegato.

10. Il commissario delegato provvede a certificare il possesso dei requisiti per l'erogazione delle contribuzioni di cui al presente articolo.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2006.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede per l'ammontare di 1.000.000,00 di euro a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato - presidente della regione Calabria e per l'ammontare di 1.000.000,00 di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

1. La regione Calabria, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo, predispone, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico approvato con la delibera Cipe n. 84 del 2004, diretti a favorire la ripresa produttiva, e gli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

2. Alla realizzazione del programma di cui al comma 1 provvede il commissario delegato - presidente della regione Calabria, che si avvale, entro i limiti di vigenza dello stato di emergenza, dei poteri allo stesso conferiti.

Art. 6.

1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate al recupero del patrimonio storico-artistico ed archeologico, danneggiato dagli eventi alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la città di Firenze, è assegnato alla soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino un contributo straordinario di euro 200.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, da destinare al museo nazionale del Bargello per il restauro del «David» di Donatello.

Art. 7.

1. Per consentire l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3487 del 2005 così come modificata dall'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006, la regione Emilia Romagna è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, i limiti di impegno ivi previsti.

2. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 è trasferito sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - sindaco di Imola.

Art. 8.

1. Al fine di consentire al commissario delegato l'espletamento delle attività previste dalle ordinanza di protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, del 21 agosto 2002 n. 3239, del 16 gennaio 2003 n. 3261, dell'11 novembre 2004 n. 3381, adottate per fronteggiare l'emergenza in atto nella laguna di Orbetello, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e nei pertinenti provvedimenti applicativi, previste dalle ordinanze di protezione civile sopra citate devono intendersi così rettificate:

decreto legislativo 163 del 2006, articoli 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 32, 40, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 112, 118, 122, 126, 143 e 250;

decreto legislativo 152/2006 articoli 99, 101, 105, 106, 110, 113, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 188, 189, 190, 193, 208 e 242.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

06A07616

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 agosto 2006.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea per i cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998, con cui e stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio per i cittadini italiani residenti in Eritrea a partire dal 7 giugno 1998 nonché i successivi decreti di proroga del 7 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, del 9 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002, del 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2003, del 27 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 2004 e dell'8 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 2005;

Ritenuto che, a seguito dell'instabilità della situazione politica interna e in considerazione della lentezza con cui si sta svolgendo il processo di pace tra l'Eritrea e l'Etiopia, persiste uno stato di generale insicurezza per i cittadini italiani ancora residenti in Eritrea;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Asmara;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dall'8 giugno 2006 con scadenza 7 giugno 2007.

Roma, 9 agosto 2006

Il direttore generale
per gli italiani all'estero
e le politiche migratorie
BENEDETTI

Il capo Dipartimento
e le libertà civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno
D'ASCENZO

Il direttore generale
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

06A07619

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa autotrasporti padovani S.C.A.P.» - società cooperativa a r.l., in Padova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1987 con il quale il rag. Marco Aurato è stato nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa autotrasporti padovani S.C.A.P. - società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 24 luglio1986;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Gallo, nato a Puerto La Cruz (Venezuela) il 27 giugno 1955, con studio a Bologna, via Marsala, 26, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Marco Aurato, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07608

DECRETO 21 luglio 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «La Mimosa», in Miglianico, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Preso atto della relazione di mancata revisione dell'8 luglio 2005 dalla quale emerge che la società cooperativa «La Mimosa», con sede in Miglianico (Chieti), si è sottratta agli accertamenti ispettivi;

Constatato altresì il mancato rinnovo delle cariche sociali, nonché il regolare deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La Mimosa», con sede in Miglianico (Chieti), c.f. 01474400692, costituita in data 10 ottobre 1988, a rogito notaio dr. Nicola Gioffrè.

Art. 2.

Il sig. Zazzara Maurizio, nato a Roma il 16 luglio 1954 - c.f. ZZZMRZ54L16H501R, con studio in Pescina (L'Aquila) via Umberto I, n. 40, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovverso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07600

DECRETO 31 luglio 2006.

Rettifiche al decreto ministeriale 15 maggio 2006 recante l'approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1º febbraio 2006 concernente i nuovi criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle areee sottoutilizzate di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per i bandi del 2006 dei settori «industria», «commercio» e «turismo» e per le «imprese artigiane».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1º febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti nuovi criteri e modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;

Viste le circolari esplicative n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006 con le quali sono state fornite le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni con riferimento, rispettivamente, ai settori «industria», «commercio» e «turismo» e alle modalità semplificate per le imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 31 maggio 2006, con il quale, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto ministeriale 3 luglio 2000, sono state approvate le proposte medesime riferite alle domande presentate per il bando 2006 dei settori «industria», «commercio» e turismo e per le «imprese artigiane»;

Vista la nota del 15 giugno 2006 della regione Sardegna, con la quale si comunica che il limite minimo degli investimenti ammissibili per il settore commercio indicato nel predetto decreto, deve essere rettificato in € 150.000,00 come espresso dalla giunta regionale con deliberazione n. 16/13 del 18 aprile 2006;

Ritenuto necessario, anche a seguito di un ulteriore controllo, apportare le conseguenti rettifiche al citato decreto ministeriale 15 maggio 2006;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 3 al decreto ministeriale del 15 maggio 2006 di cui in premessa, contenente lo schema delle «Proposte regionali relative alla formazione di graduatorie speciali ed alle risorse finanziarie alle stesse destinate per il bando del «settore commercio» del 2006, la soglia minima di investimento per la regione Sardegna, a causa di un mero errore materiale, è rettificato in € 150.000,00.

Nell'allegato n. 4 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modifiche:

regione Emilia Romagna, graduatoria ordinaria turismo, nel riquadro delle ulteriori attività ammissibili, alla descrizione del codice I.63.22.0.D, dopo la parola «nautico» è aggiunto quanto segue «compresi servizi di completamento quali bar, ristoranti, ecc.»; nello stesso riquadro è inoltre aggiunto il codice O.92.61.6.F - Gestione piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture ed impianti);

regione Marche, graduatoria ordinaria turismo, nel riquadro delle ulteriori attività ammissibili, il codice «I.63.22.0.D - Strutture per il turismo nautico, così come indicate all'art. 2, comma 4, lettera *m)*, della legge 29 marzo 2001, n. 135 e come definite dall'art. 1, punto 3 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002» è sostituito come segue: «I.63.22.0.D - Gestione porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzatura per la nautica, centri di turismo nautico.[1]».
[1]Strutture per il turismo nautico, così come indicate all'art. 2, comma 4, lettera *m)*, della legge 29 marzo 2001, n. 135 e come definite dall'art. 1, punto 3 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.»;

regione Campania, graduatoria ordinaria turismo, nei riquadri dell'Area 1 - Zone sviluppate, dell'Area 2 - Zone intermedie, dell'Area 3 - Zone potenziali e dell'Area 4 - Zone interne, il codice «H.55.10.0.H2 - Motels a 2 stelle, nella seconda trascrizione è rettificato in «H.55.10.0.H3 - Motels a 3 stelle»;

regione Sardegna, graduatoria ordinaria turismo, nel riquadro delle ulteriori attività ammissibili, alla descrizione del codice O.92.61.6.C, dopo la parola «golf,» è aggiunto quanto segue «compresi i campi pratica per il golf».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07604

DECRETO 31 luglio 2006.

Ulteriore proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per i bandi del 2006 dei settori «industria», «turismo», «commercio» e per le «imprese artigiane».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi e, in particolare, il comma 1, lettera *a)*, che prevede la concessione di un finanziamento pubblico agevolato di importo pari a un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

Visto l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, finalizzato alla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati;

Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 356, della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui al comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria del finanziamento stesso;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 ;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 2 febbraio 2006 con il quale sono state ripartite percentualmente le risorse finanziarie disponibili per gli interventi della legge n. 488/1992 tra i settori ammissibili e tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, del 23 marzo 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, sono state stabilite le priorità settoriali da applicare per la formazione delle graduatorie multiregionali del solo primo bando del settore «industria» emanato in attuazione del citato decreto;

Viste le circolari esplicative n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006, con le quali sono state fornite le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 23 marzo 2006 e del 7 aprile 2006, con i quali i termini iniziali e finali di presentazione delle domande per i bandi da attivare nell'anno sono stati fissati, rispettivamente, al primo e al sessantesimo giorno successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera *c),* del citato decreto 1° febbraio 2006, sono approvate le proposte regionali da applicare alle graduatorie dei bandi medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 15 maggio 2006, con il quale sono state approvate le suddette proposte formulate dalle regioni e province autonome per la formazione delle graduatorie;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2006 con il quale il termine finale per la presentazione delle domande è stato prorogato al 31 agosto 2006;

Considerato che la convenzione di cui alla sopracitata delibera CIPE del 15 luglio 2005, tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati all'istruttoria del finanziamento agevolato è stata stipulata il 13 luglio 2006 e che i tempi tecnici necessari per l'adozione delle delibere di finanziamento ordinario da parte delle banche finanziatrici, tenuto conto anche dell'imminente pausa estiva, e come peraltro segnalato dallo stesso mondo bancario, non consentono che le delibere stesse siano disponibili in tempo utile per la scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione;

Considerato che le modalità stabilite per la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 prevedono l'obbligo per le imprese di allegare alla domanda, pena l'inammissibilità della stessa, la delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario e/o delle società di leasing, in quanto la sussistenza di detto finanziamento costituisce condizione di accesso alle agevolazioni;

Ravvisata l'opportunità di concedere una breve proroga del termine di presentazione delle domande volta esclusivamente ad evitare che la predetta difficoltà tecnico-operativa pregiudichi la possibilità da parte delle imprese di presentare le domande stesse;

Considerata peraltro l'inderogabile esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevo-

lazioni entro l'anno in corso, e cioè entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, da parte della Commissione UE, del regime di aiuto della legge n. 488/1992;

Ritenuto pertanto, per assicurare le predette esigenze, che la citata proroga non deve determinare uno slittamento del termine entro il quale le banche concessionarie sono tenute a concludere l'esame istruttorio, attualmente fissato al 29 novembre 2006, e che deve essere di breve durata in modo da garantire comunque il regolare svolgimento di detta attività istruttoria;

Decreta:

Il termine finale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per i bandi citati in premessa, è prorogato al 15 settembre 2006.

Il termine entro il quale le banche concessionarie trasmettono al Ministero le risultanze istruttorie rimane fissato al 29 novembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07605

DECRETO 31 luglio 2006.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del protocollo aggiuntivo al contratto d'area della provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 1° febbraio 2006 con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, nel seguito denominato «decreto attuativo»;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE:

1. 21 marzo 1997 che disciplina la programmazione negoziata;

2. 11 novembre 1998 che in materia di programmazione negoziata affida al Ministero dello sviluppo economico la verifica della idoneità dei siti proposti dalle imprese interessate in termini di dotazioni infrastrutturali e servizi per gli insediamenti produttivi;

3. n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro;

4. n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

5. n. 69 del 22 giugno 2000 che al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001 al punto 4 demandano al Ministero dello sviluppo economico la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalla stessa delibera, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 e la n. 53/2001 che autorizzavano il Ministero dello sviluppo economico, ad utilizzare per le predette finalità, fino alla concorrenza di 206,583 milioni di euro, una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Viste le proprie circolari n. 900019 del 15 gennaio 2001 e n. 980902 del 23 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del protocollo aggiuntivo al contratto d'area della Provincia di Salerno, fino all'importo massimo complessivo di € 81.888.778,52 di investimenti ammissibili relativi al settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e al settore «turismo» è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine finale per il detto bando è fissato allo scadere del 45° giorno successivo a quello di cui al precedente comma 1.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento promossi da imprese operanti nel «settore industria» e «settore turismo» come definiti nella richiamata circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 980902 del 23 marzo 2006.

4. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, fermo restando quanto indicato al punto 1.7 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 in merito alla esclusione dalle agevolazioni di determinate classi e categorie di attività o alla notifica alla Commissione europea per alcuni programmi di investimento, le condizioni di ammissibilità dei programmi di investimento sono quelle contenute nel programma operativo regionale (POR) Campania e nel relativo complemento di programmazione della Regione Campania in vigore alla data di apertura del presente bando, fatte salve le eventuali modifiche che dovessero intervenire entro la data di chiusura del bando stesso.

5. L'importo di spesa ammissibile di € 81.888.778,52, di cui al comma 1), è ripartito secondo le seguenti percentuali:

a) 85% di € 81.888.778,52 alla graduatoria del «settore industria», come definito al comma 3, pari all'importo totale € 69.605.461,74;

b) 15% di € 81.888.778,52 alla graduatoria del «settore turismo», come definito al comma 3, pari all'importo di € 12.283.316,78;

Resta fermo che, ove non si raggiungano in uno dei due settori le suddette percentuali, il relativo ammontare degli investimenti agevolabili sarà trasferito all'altro settore, una volta esaurite le graduatorie del primo settore.

6. Le domande di cui al comma 1 dovranno riguardare solo la realizzazione di nuovi impianti ed ampliamenti (come definiti dalla delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000) da ubicare in uno dei seguenti ambiti territoriali comunali:

comune di: Buccino (Zona industriale);

comune di: Oliveto Citra (Zona industriale);

comune di: Palomonte (Zona industriale);

comune di: Contursi (Zona industriale e turistica in località Tufaro).

I programmi di investimento dovranno essere ubicati, in particolare, all'interno di n. 14 lotti specificatamente individuati nell'allegato 1 al presente decreto.

7. È consentita la facoltà di proporre domanda da parte di imprese che abbiano già la disponibilità di suoli che siano adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva. In tal caso l'ammissibilità dell'iniziativa è subordinata all'esito positivo della verifica eseguita dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneità e dell'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi occorrenti per realizzare il processo produttivo del progetto esecutivo presentato. Tale esito positivo dovrà risultare in modo chiaro riportato nella relazione istruttoria bancaria. A tal fine le imprese richiedenti sia del settore «industria» che del settore «turismo» all'atto della domanda dovranno rendere specifica dichiarazione (allegato 2) da cui risulti che l'area prescelta per l'insediamento proposto è idonea e dotata delle necessarie infrastrutture e servizi per attuare la specifica attività produttiva oggetto dell'investimento.

8. Per i programmi di investimento che ricadono all'interno di agglomerati industriali, ovvero di aree attrezzate, di competenza del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area industriale della Provincia di Salerno, ex art. 32 della legge n. 219/1981, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato. A tal fine il Consorzio ASI si impegna a rilasciare, in via provvisoria, il suddetto atto in favore anche di più soggetti richiedenti il medesimo lotto. In tal caso, per l'assegnazione del medesimo lotto a più soggetti richiedenti, l'assegnazione si deve intendere con carattere di priorità secondo l'ordine progressivo della graduatoria provvisoria di merito. L'assegnazione definitiva è subordinata alla individuazione dell'impresa come beneficiaria delle agevolazioni. Non dovrà essere espletata alcuna procedura di esproprio dell'area. Il riferimento ad un «lotto specificatamente individuato» deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.

9. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 si seguono, per quanto compatibili, i criteri e le procedure indicate al punto 5 della richiamata circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.

10. Le domande devono essere presentate per le iniziative proposte nel settore industria alla banca concessionaria Monte dei Paschi di Siena (indirizzo: Monte dei Paschi di Siena - Banca per l'Impresa S.p.a., viale Mazzini n. 46 - 50132 Firenze) e per le iniziative proposte nel settore turismo alla banca concessionaria R.T.I. SanPaolo IMI (indirizzo: RTI SANPAOLO IMI S.p.a., viale dell'Arte, 25 - 00144 Roma). Le predette banche, giusto quanto comunicato con nota del 17 luglio 2006, provvederanno a completare l'istruttoria entro 45 giorni dalla chiusura del bando.

11. Le predette banche concessionarie cureranno tutte le fasi procedurali a partire dalla relazione istruttoria iniziale, la erogazione delle quote di contributo fino alla relazione istruttoria finale di spesa, propedeutica ai successivi atti per la emissione della concessione definitiva delle agevolazioni finanziarie.

12. La formazione delle graduatorie avverrà sulla base degli indicatori n. 1 e n. 2 riportati al punto 6.2 della circolare 980902 del 23 marzo 2006 a favore dei seguenti settori di attività produttiva:

a) Industria

85% di € 81.888.778,52 per le iniziative localizzate nelle aree dei comuni elencati al comma 6 riguardanti le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ISTAT 2002:

Codici Ateco da 15 a 22 e da 24 a 37 secondo le prescrizioni disposte da questo Ministero in relazione ai vincoli derivanti dai regolamenti UE;

Codice Ateco 72 settori innovativi e di maggiore interrelazione con lo sviluppo dei servizi avanzati come la ricerca e l'applicazione dell'informatica,

Codici Ateco da 63.11 a 63.23, 63.40.1, 63.40.2, 64.12.0, settore logistica,

b) Turismo:

15% di € 81.888.778,52 per le iniziative relative ad attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ISTAT 2002:

Codice Ateco 55.10.A e 55.10.B.

Resta fermo che, sia per il settore «industria» che per il settore «turismo», ove per ciascun ambito territoriale o delle attività economiche di cui ai codici ISTAT '91 in precedenza specificati non si raggiungano le percentuali di riserva indicate, il corrispondente importo residuo degli investimenti ammissibili si assegnerà in conformità ai criteri generali riportati al comma 5, ultimo periodo.

13. I programmi di investimento del settore industria sono ammissibili solo nelle aree ricadenti nella Zona industriale realizzata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/1981 dei comuni citati al comma 6, quelli del settore turismo sono ammissibili unicamente nella zona A Turistico-Termale in località Tufaro del Comune di Contursi Terme, come descritte nell'allegato 1.

14. Le imprese proponenti gli investimenti cureranno l'invio di copia della domanda al Responsabile unico del contratto d'area: Provincia di Salerno Ufficio - Contratto d'area - Ufficio Responsabile Unico contratto d'area della Provincia di Salerno - Palazzo S.Agostino, via Roma 104 - 84100 Salerno.

15. Le richieste di informazioni sul protocollo aggiuntivo potranno essere inoltrate al Responsabile Unico del contratto d'area (Referente: Avv. Roberto Casini, dirigente uff. C.A. - tel 089 614382 - e-mail: info@contrattoarea.sa.it).

16. Le richieste di informazioni sulla disponibilità dei suoli, sui relativi costi e per ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al protocollo aggiuntivo potranno essere indirizzate al Responsabile Unico del contratto d'area, ai Comuni interessati e al consorzio ASI di Salerno (Referenti: Ing. Enrico Mascolo; P.I. Enrico Manna tel. 089 336371 - e-mail: casisalerno@tiscalinet.it).

17. Per ogni altro aspetto della procedura per il protocollo aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si farà riferimento a quanto disciplinato dalla predetta circolare n. 900019 del 15.1.2001. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.contrattoarea.sa.it.

18. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e dalla circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente bando si applicano le modalità e le procedure di cui alla citata circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.

Art. 2.

1. La concessione delle agevolazioni alle ditte che si collocheranno in posizione utile in graduatoria, rimane comunque subordinata al recepimento da parte della Commissione europea delle modifiche introdotte al regime di aiuti dalla legge n. 80/2005.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

CONTRATTO D'AREA DI SALERNO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
LOTTI DISPONIBILI

N	Nucleo Industriale	Lotto n	Ditte ex legge n. 219/1981	Mq. Lotto	Mq. Superficie Coperta
1	Buccino	18	Agromatica	28.513	3.833
2	Buccino	22	Metalli e Derivati	49.770	21.241
3	Buccino	27	Lotto Libero ex Daytan	9.322	0
4	Buccino	29	Lotto libero	9.378	0
5	Buccino	32	Iemmepi	8.328	1.437
6	Buccino	34	Lotto Libero ex Kaptan Italia	10.697	0
7	Palomonte	6	Lotto Libero ex Biocapri	circa 23.000 (Residuo Botta C.)	0
8	Palomonte	7	Lotto Libero ex Biofood	42.035	0
9	Palomonte	8	Lotto Libero ex Suibiotec	circa 16.015 (Res. Emoz. Sposa)	0
10	Contursi C	6	Lotto Libero ex Kobrak	26.160	0
11	Contursi A	I.T	Lotto Libero (Turist/Termale)	circa 12.000 (Residuo ASSO)	0
12	Contursi A	C.C./C.M.	Lotto Libero (Turist/Termale)	Circa 17000	0
13	Oliveto Citra	14	Lotto Libero ex OMIG	9.031	0
14	Oliveto Citra	16	Lotto Libero ex Cavallo O.	6.490	0

Per ulteriori informazioni sui lotti rivolgersi al Consorzio ASI di Salerno, viale Giuseppe Verdi n. 23/G - Parco Arbostella - Salerno. Tel. 089336371 - Fax 089335450.

Indirizzo posta elettronica: casisalerno@tiscalinet.it

ALLEGATO 2

(carta intestata della ditta)

Il sottoscritto .... nato a ...., il ...., e residente in ...., via e n. civico ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per effetti dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara

in qualità di .... (1), della società .... (2), con sede legale in ...., via e n. civico ...., che il programma di investimenti indicato nel modulo di domanda di agevolazione meglio dettagliato nella scheda tecnica e nei relativi allegati, localizzato nel comune di .... , località .... , settore attività .... , (3), avente ad oggetto .... (4) interessa aree e/o immobili dotati delle necessarie infrastrutture e servizi ed è conforme per (oppure: ed è in corso la specifica conferenza di servizi per rendere conforme) la destinazione urbanistica alla attività oggetto del programma di investimento, in particolare per l'attuazione della specifica attività produttiva oggetto dell'investimento.

.... , li......................................

L'Impresa
Timbro e firma (5)

---

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa);

(2) denominazione della società;

(3) indicare il settore di attività (uno solo) interessato dal programma oggetto della domanda di agevolazione, individuandolo tra i seguenti:

manifatturiero;
servizi;
costruzioni;
produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore, acqua calda;
turistico-alberghiero;

(4) indicare i beni o servizi che si realizzeranno a seguito del programma oggetto della domanda di agevolazione;

(5) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

06A07612

DECRETO 1° agosto 2006.

Graduatoria dei progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui al bando indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 106, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in tema di promozione e sviluppo di nuove imprese innovative;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 maggio 2001 che riserva 300 miliardi delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003 che stabilisce le modalità di gestione degli interventi;

Visti in particolare gli articoli da 7 a 11 di detta direttiva, che prevedono l'attuazione di interventi per la promozione ed assistenza tecnica per l'avvio di imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 15 gennaio 2004, con il quale sono stati destinati all'attuazione dei predetti interventi euro 22.937.069,73;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 27 gennaio 2005 con il quale è stato indetto il bando per la selezione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive del 30 gennaio 2006 di nomina della commissione prevista dall'art. 5 del predetto decreto;

Visti gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione sopra citata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, concernente l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico inseriti nella graduatoria di cui al decreto 27 gennaio 2005 sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. In considerazione del limite delle risorse disponibili indicate nel decreto del Ministro delle attività produttive del 15 gennaio 2004, tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 5 e dall'art. 6 del decreto del Ministro delle attività produttive del 27 gennaio 2005, i progetti selezionati risultano essere quelli con posizione in graduatoria dal n. 1 al n. 10.

3. L'agevolazione concedibile ai progetti collocatisi in graduatoria in posizione utile è quella indicata nell'allegato 1 al presente decreto.

Roma, 1° agosto 2006

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO I

	Progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico di cui al bando indetto con D.M. 27 gennaio 2005.				
	SOGGETTO PROMOTORE/PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	PUNTEGGIO	COSTI AGEVOLABILI	COSTI PROGRESSIVI
98	UNIVERSITA' DI GENOVA	"UNI.T.I. - UNIversità, Trasferimento tecnologico, Impresa"	82	2.015.000,00	2.015.000,00
20	UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA"	"Un Promotore di Impresa ad Elevato Impatto Tecnologico basato sull'Innovazione e sulla Ricerca Universitaria"	78	1.814.138,00	3.829.138,00
73	POLITECNICO DI TORINO	"ACCELERATORE DI IDEE DI IMPRESE INNOVATIVE (AI3)"	77	2.255.720,00	6.084.858,00
42	ENEA	"Creazione di incubatori di impresa innovativa nel campo delle biotecnologie"	76	1.482.143,00	7.567.001,00
107	UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II	"INCIPIT CAMPANIA SVILUPPO IMPRESE ICT BASED PER L'AUTOMAZIONE"	76	2.329.900,00	9.896.901,00
34	UNIVERSITA' DI LECCE	"SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE ED ALLE NUOVE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DELL'AREA IONICO SALENTINA - SINTeSIS"	75	1.979.169,00	11.876.070,00
63	CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO PER LO SPIN-OFF NELLE ALTE TECNOLOGIE (Catania)	"Networked Incubator delle Start - ups nei Settori ad Alta Tecnologia (StartNet)"	75	2.959.000,00	14.835.070,00
43	UNIVERSITA' DI PERUGIA	"I.TRA.STE. - Innovazione e Trasferimento Tecnologico"	74	3.645.000,00	18.480.070,00
66	CALPARK SCpA (Calabria)	"Conoscenza Ricerca e Sviluppo per l'Avvio in Calabria di Imprese a tecnologia Avanzata (C.R.E.S.C.I.T.A.)"	74	3.052.000,00	21.532.070,00
1	UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II	"ALIMENTA"	73	1.367.930,00	22.900.000,00
18	PARCO SCIENT. E TECN. DI SALERNO E DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA	"TECHFRAME - Interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico"	72	NON AGEVOLABILE	
104	PIN SCaRL - SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L'UNIV. DI FIRENZE	"LINEA: realizzazione di un Laboratorio di Innovazione tecnologica in campo Energetico Ambientale"	72	NON AGEVOLABILE	
9	CONSORZIO IMPAT	"IMPRESA - Infrastrutture e Management per la Realizzazione di Spin off Accademici"	71	NON AGEVOLABILE	
89	CONSORZIO ARCA (Palermo)	"IDRA - Imprese Dalla Ricerca Avanzata"	71	NON AGEVOLABILE	
21	ASTER SCpA (Bologna)	"Rete dell'Emilia Romagna per le Giovani Imprese Innovative REG-IN"	70	NON AGEVOLABILE	
40	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA E MANAGEMENT DELLA SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI	"Promozione ed assistenza tecnica alla nascita ed allo sviluppo di imprese operanti nel campo delle biotecnologie - BioStarNet (Biotechnological Startup Network)"	70	NON AGEVOLABILE	
45	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE	"SpinAREA: programma integrato per la creazione di imprese innovative"	70	NON AGEVOLABILE	
55	FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES	"Toscana Life Sciences: realizzazione di un nuovo Parco Scientifico e incubazione di attività produttive nel settore biotech"	70	NON AGEVOLABILE	
93	UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA	"SPIN OVER"	70	NON AGEVOLABILE	
11	IMAST SCARL	"Potenziamento Attività di Creazione di Imprese dei Distretti Tecnologici (PACIDT)"	69	NON AGEVOLABILE	
13	IMAST SCARL	"Nuove imprese nel settore dei materiali polimerici e compositi (NIMA)"	69	NON AGEVOLABILE	
22	CNR	"Consorzio Polo delle Neuroscienze: Bio-incubatore specializzato nelle neuroscienze"	69	NON AGEVOLABILE	
52	CONSORZIO EUBEO (Napoli)	"InTech"	69	NON AGEVOLABILE	

79	UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA	"IN.S.I.E.ME. - Incubatore per lo Sviluppo di Imprese Innovative Emergenti nel Mediterraneo"	69	NON AGEVOLABILE	
106	UNIVERSITA' DI SALERNO	"A.L.I. (ATENEO LABORATORIO D'IMPRESA)"	69	NON AGEVOLABILE	
4	CEIS - UNIV. DI ROMA TOR VERGATA	"InnoLab"	68	NON AGEVOLABILE	
17	CONSORZIO ROMA RICERCHE	"PRInn - Rete di Piattaforme di Innovazione"	68	NON AGEVOLABILE	
26	CONSORZIO INCUBATORE (Pisa)	"Fare sistema per fare impresa"	68	NON AGEVOLABILE	
58	UNIVERSITA' DI UDINE	"Techno Growth"	68	NON AGEVOLABILE	
12	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	"ASSIST - AZIONI SISTEMICHE DI SOSTEGNO AD IMPRESE TECNOLOGICHE OPERANTI NEL SETTORE AGROBIOTECH NEL TERRITORIO PADANO"	67	NON AGEVOLABILE	
54	UNIVERSITA' DI MILANO	"ULISSE - Università Legata all'Impresa per Sostenere lo Sviluppo Ecpnomico"	66	NON AGEVOLABILE	
88	IMAA/CNR	"REALIZZAZIONE DI UN INCUBATION NETWORK PER L'AVVIO DI IMPRESE INNOVATIVE NEL SETTORE AMBIENTALE IN BASILICATA (IMPRESAMBIENTE""	66	NON AGEVOLABILE	
91	UNIVERSITA' DI PADOVA	"START HYPER CUBE"	66	NON AGEVOLABILE	
102	PONT-TECH SCaRL (Pisa)	"Centro di Ricerca e Formazione sull'Innovazione Tecnologica ed il Trasferimento delle tecnologie (CERFITT)"	66	NON AGEVOLABILE	
62	CRA SPA (Calabria)	"Promozione e Assistenza Tecnica per lo start up di imprese innovative nel settore agroindustriale - P.A.T."	65	NON AGEVOLABILE	
76	DINTEC SCaRL (RM)	"AZIONI PER L'AVVIO DI IMPRESE INNOVATIVE NEI SETTORI BIOMEDICALE E AGROALIMENTARE"	65	NON AGEVOLABILE	
29	PROMEA SCaRL (Cagliari)	CITTA - Creazione di Impresa con Trasferimento Tecnologico Avanzato"	64	NON AGEVOLABILE	
72	UNIVERSITA' DI BARI	"PRomozione di IMprese Oloniche (PR.IM.O.)"	64	NON AGEVOLABILE	
100	MULTIMEDIA CAMPUS SRL (Pavia)	"VENTURE CAMPUS"	64	NON AGEVOLABILE	
23	UNIVERSITA' DI SASSARI	"ICNOS: verso una geoComunità dell'Innovazione"	63	NON AGEVOLABILE	
57	INAF - IST. NAZ. DI ASTROFISICA	"UIT (Ufficio Innovazione Tecnologica) - INAF: Promozione e Assistenza Tecnica per Attività Tecnologiche Innovative"	63	NON AGEVOLABILE	
81	POLITECNICO DI BARI	"TRAIN Trasferimento - Ricerca - Industria"	63	NON AGEVOLABILE	
103	UNIVERSITA' DELL'AQUILA	"DRUG DISCOVERY"	63	NON AGEVOLABILE	
3	CNR ITAE - IST. DI TECN. AVANZATE PER L'ENERGIA "NICOLA GIORDANO"	"H2-LAB"	62	NON AGEVOLABILE	
25	UNIVERSITA' DELLA BASILICATA	"CEPACRINN Centro per la promozione ed assistenza alla creazione di imprese innovative in Basilicata"	62	NON AGEVOLABILE	
32	IAMC - CNR (Mazara del Vallo - Trapani)	"IBL-Innovative Business Launch"	62	NON AGEVOLABILE	

48	UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA	"Bio Technological Innovation Park (B&TIP)"	62	NON AGEVOLABILE	
82	CNR	"AGROTECH - Tecnologie innovative per l'industria agroalimentare"	62	NON AGEVOLABILE	
108	PNI CUBE (Torino)	"U.C.I.M.A.T. Università per la creazione e l'avvio di IMprese ad Alto Impatto Tecnologico"	62	NON AGEVOLABILE	
15	DASES - UNIV. DEL SANNIO	"InnoCompanies_Lab - Il laboratorio universitario delle imprese innovative"	61	NON AGEVOLABILE	
95	UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"	"PBT - Polo BioTech"	61	NON AGEVOLABILE	
97	DIPARTIMENTO DI .... PATOLOGIA VEGETALE - UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II	"SI INTEGRA - Sistemi INTEGRAti per lo sviluppo e la creazione di nuove imprese innovative: dall'università all'impresa"	61	NON AGEVOLABILE	
28	UNIVERSITA' DEL MOLISE	PIN-Plus - Innovando"	60	NON AGEVOLABILE	
37	DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-FORESTALI ED AMBIENTALI	"Laboratorio Integrato di Assistenza tecnica e Promozione per l'avvio di imprese innovative (L.I.A.P.)"	60	NON AGEVOLABILE	
46	CIRPS/UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA"	"CODIGA"	60	NON AGEVOLABILE	
61	FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO	"MONICA Modello Ottimizzato di Network di Incubatori virtuali con Competenze Avanzate"	60	NON AGEVOLABILE	
68	MIP - CONSORZIO PER L'INNOVAZ. NELLA GESTIONE DELLE IMPRESE E DELLA P.A. (Milano)	"HTE - Strumenti e prassi manageriali innovative per promuovere l'avvio di iniziartive imprenditoriali nei comparti di attività ad elevata intensità tecnologica in Italia"	60	NON AGEVOLABILE	
94	CONSORZIO LIASON SERVICE CONSULTING (Cosenza)	"SILOTECH - South Italy Liason Office for Information Technology SME's"	60	NON AGEVOLABILE	
96	ALMA MATER STUDIORUM - UNIV. DI BOLOGNA	"SpRai - Supporto per la Ricerca avanzata industriale"	60	NON AGEVOLABILE	
99	DIREZ. REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE	"IBIS (Image By Interferometric Survey) Beni Culturali"	60	NON AGEVOLABILE	
2	DITAC - UNIV. G. D'ANNUNZIO CHIETI/PESCARA	"WINE INNOVATION"	59	NON AGEVOLABILE	
75	UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II	"IRIA - Incubatore per la Ricerca e l'Innovazione nel settore Ambientale. Promuovere e assistere le imprese a forte contenuto di conoscenza"	59	NON AGEVOLABILE	
84	DITEC - UNIVERSITA' DELLA BASILICATA	"Azioni di sostegno ed avvio di imprese innovative in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, finalizzate a contrastare fenomeni di crisi nel Sistema Murgiano (Puglia) e nell'Appennino Lucano (Basilicata)"	59	NON AGEVOLABILE	
85	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	"Laboratorio " Multi-Regionale per l'Innovazione Imprenditoriale High-Tech"	59	NON AGEVOLABILE	
27	RETE VENTURES SCaRL (Genova)	"G.I.I. - Glocal Incubator for Innovation"	58	NON AGEVOLABILE	
105	CNR-INOA (Firenze)	"N.I.D.O. (NUOVE IMPRESE NELLE DIAGNOSTICA OTTICA)"	58	NON AGEVOLABILE	
47	SEPSA SpA (Napoli)	"SAFETY RAILWAY - IL TRENO, UN AMICO FIDATO"	57	NON AGEVOLABILE	
53	UNIVERSITA' DI SIENA	"IIC - INCUBATORE IMPRESE INNOVATIVE DI CAVRIGLIA"	57	NON AGEVOLABILE	

69	UNIVERSITA' DI VERONA	"ACCELERATORE DI IDEE"	57	NON AGEVOLABILE	
78	D.I.P.T.E.M. - UNIV. DI GENOVA	"I.N.N.E.S.T.O. - Incubator based on Netcentric Environmentfor Sustainable Tourism"	57	NON AGEVOLABILE	
80	UNIVERSITA' DI CAMERINO	"I.S.I. - Innovazione Scienza Impresa"	57	NON AGEVOLABILE	
8	IPASS - ING. PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	"Sistemi CHP con celle a combustibile a carbonati fusi: studio di fattibilità, analisi, sviluppo industriale e formazione"	56	NON AGEVOLABILE	
10	UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II	"UNINASPINOFF: creazione di cluster di imprese innovative generate dall'attività di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II"	56	NON AGEVOLABILE	
38	DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE E DI INGEGNERIA DEI MATERIALI - UNIVERSITA' DI MESSINA	"Incubatore di imprese innovative nel settore della produzione di materiali per l'edilizia "INNOCEM"	56	NON AGEVOLABILE	
19	CONSORZIO U.L.I.S.S.E.	"Azioni coordinate attraverso Metodologie Multidisciplinari e Strumenti Tecnologici per la nascita di Imprese Innovative - INCUBATORE ULISSE"	55	NON AGEVOLABILE	
90	UNIVERSITA' DI PALERMO	"Hi.Te. - Hight Tecnology per l'ambiente"	55	NON AGEVOLABILE	
41	DIPARTIMENTO DI TEORIA DEI SISTEMI E DELLE ORGANIZZAZIONI - UNIVERSITA' DI TERAMO	"Social Technolocal Engineering"	54	NON AGEVOLABILE	
60	UNIVERSITA' DELLA TUSCIA	"LUNGA MARCIA"	54	NON AGEVOLABILE	
64	CUEIM - SEDE DI NAPOLI	"Polo per la promozione di imprese ad alta tecnologia generate dalla ricerca pubblica"	54	NON AGEVOLABILE	
67	CIRPS/UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA"	"HyResPark"	54	NON AGEVOLABILE	
87	C.R.E.S. - CENTRO PER LA RICERCA ELETTRONICA IN SICILIA	"I.C.S. - INTERNET COMMUNITY SICILIA"	54	NON AGEVOLABILE	
35	UNIVERSITA' DI CAMERINO	"WELL -TECH: BENESSERE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA"	53	NON AGEVOLABILE	
59	C.U.E.I.M. (Verona)	"L'IMPRESA E LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA"	53	NON AGEVOLABILE	
71	RETE VENTURES SCaRL (Genova)	"MISS - Marketing Incubator for Security"	53	NON AGEVOLABILE	
74	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA - UNIV. DI ROMA TOR VERGATA	"Istituzione di un centro promozione e assistenza tecnica per lo start up, la formazione continua ed il trasferimento di know how per le imprese innovative nel settore della meccanica"	53	NON AGEVOLABILE	
92	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	"GHENESIS"	53	NON AGEVOLABILE	
33	DISBA - UNIVERSITA' DI BARI	"Ricerca ed individuazione della necessaria innovazione tecnologica e culturale nel settore della ristorazione collettiva: promozione, assistenza, tecnica, organizzativa e finanziaria per la fase di start up di nuove aziende nel settore e per l'innovazione di quelle già presenti sul mercato"	52	NON AGEVOLABILE	
50	UNIVERSITA' DI LECCE	"Promozione ed assistenza tecnica per lo start up di nuove imprese tecnologicamente evolute nel Salento"	52	NON AGEVOLABILE	
77	CONSORZIO BIOINGE (Napoli)	"CENTRO DI SUPPORTO BIOINFORMATICO PER L'INCUBAZIONE DI IMPRESE BIOTECNOLOGICHE"	52	NON AGEVOLABILE	
16	ISTITUTO SUPERIORE PER LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE IST SCARL	"IMPRESANDO"	51	NON AGEVOLABILE	

7	CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	"AGRO-SPIN"	50	NON AGEVOLABILE	
36	CENTRO SERVIZI COOPERATIVE LEADERCOOP SOC. COOP.	"INCUBATORE TECNOLOGICO ABRUZZESE"	50	NON AGEVOLABILE	
70	DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E SCIENZA DELLA POLITICA-UNIV. DI SALERNO	"Imprese Innovative: Modelli per uno sviluppo territoriale integrato"	50	NON AGEVOLABILE	
83	CE.S.P.O.M. (Messina)	"START UP OFFICE - Centro per la promozione di imprese innovative"	50	NON AGEVOLABILE	
86	C.U.M.O. (Siracusa)	"Centro Tecnologico per l'Innovazione nell'area dei due mari (Sicilia Sud-Orientale)"	50	NON AGEVOLABILE	
101	IST. NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO - IST (Genova)	"Strumenti innovativi per la diagnostica biomedica: studio di fattibilità tecnica, economica e finanziaria per la realizzazione di apparecchiature per uso diagnostico basate su microsensori"	50	NON AGEVOLABILE	
24	DIPARTIMENTO BIO.M.A.A. - UNIV. "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA	"FRESHFRUIT: Incubatore di imprese innovative del settore agroalimentare"	49	NON AGEVOLABILE	
30	C.R.A. - ISF - SEZIONE DI PALERMO	"REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DI SISTEMI A BASSO CONTENUTO ENERGETICO PER COPERTURE A VERDE ESTENSIVO (TETTI VERDI)"	49	NON AGEVOLABILE	
39	DETEC - UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II	"Soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni acustiche dei sistemi di aspirazione e scarico motore di autovetture"	48	NON AGEVOLABILE	
56	L.U.U.E. - LIBERA UNIVERSITA' UMANITARIA EUROMEDITERRANEA	"Sviluppo di impianti innovativi misti per la produzione energetica da fonti rinnovabili complementari "solare termico, fotovoltaico, microaerogeneratori a turbina a spillamento a vortice) a impatto ambientale nullo (sistema a mascheramento naturale)"	48	NON AGEVOLABILE	
5	UNIVERSITA' DI PALERMO	"Sportello per la Creazione di Impresa e per lo Sviluppo ed Investimenti nello Spazio Euromediterraneo"	47	NON AGEVOLABILE	
44	UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA	"Sviluppo e promozione di tecnologie innovative e a basso impatto ambientale nell'industria"	46	NON AGEVOLABILE	
51	UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA	"RENOVATIO - Un incubatore virtuale per le biotecnologie"	46	NON AGEVOLABILE	
65	UNIVERSITA' DI SALERNO	"Centro di sviluppo tecnologico per le imprese del settore turismo"	46	NON AGEVOLABILE	
31	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - UNIVERSITA' DI CAGLIARI	"Ricerca e sviluppo nell'innovazione tecnologica sanitaria"	45	NON AGEVOLABILE	
49	CRIL SRL (Mantova)	"IRIT"	39	NON AGEVOLABILE	
6	DITTA INDIVIDUALE SIMONA MOLINARI	"Le migliori età"	0	NON AMMISSIBILE	
14	ASEREI SRL	"Il recupero architettonico"	0	NON AMMISSIBILE	
109	DITTA INDIVIDUALE LORENZO MOLINARI	"L'INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA SALUTE"	0	NON AMMISSIBILE	

06A07606

DECRETO 4 agosto 2006.

Graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001, con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relative al primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro-Tarquinia, per i settori «industria» e «turismo» - 29º bando.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le circolari esplicative del Ministero delle attività produttive n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900019 del 15 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;

Viste le delibere CIPE n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. l, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 22 dicembre 2003 tra il Ministero dell'economia e finanze, il Ministero delle attività produttive e la regione Lazio con il quale sono stati resi disponibili euro 6.000.000, al lordo delle spese per il soggetto istruttore, per agevolare, tramite procedura concorsuale, con i criteri e le modalità previsti per gli interventi di cui alla legge n. 488/1992, le iniziative proposte dalle imprese dei settori industria e turismo nell'ambito del primo protocollo aggiuntivo di Montalto di Castro-Tarquinia;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2004, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, relative al bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro-Tarquinia, e sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili destinandone il 40% alla graduatoria del settore «industria» ed il 60% alla graduatoria del settore «turismo»;

Visto il decreto ministeriale del 21 ottobre 2004 con il quale è stato prorogato al 30 novembre 2004 il termine finale per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma precedente;

Visto il decreto ministeriale dell'8 marzo 2005 di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando del primo protocollo aggiuntivo al contatto d'area di Montalto di Castro-Tarquinia;

Viste le risultanze istruttorie della banca concessionaria Banca Intesa Mediocredito S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003, concernente la individuazione delle gestioni fuori bilancio, ai sensi del quale gli interventi nelle aree depresse, di cui alla legge n. 488/92, gestiti dal Ministero delle attività produttive, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'U.E. e/o dalle regioni, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione e quindi permangono in gestione fuori bilancio;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie relative al primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro-Tarquinia, concernente le iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, del settore «industria» e «turismo» sono riportate nell'allegato 2 del presente decreto.

Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono le opportune note esplicative nell'allegato 1.

Art. 2.

I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse nonché tenendo conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.

Art. 3.

Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrerà il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidità o decadenza della domanda previsti dall'art. 5 del regolamento, in quanto tali note contengono già gli specifici motivi di esclusione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO 1

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono due, come di seguito specificato:

1) settore industria;

2) settore turismo.

La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 operanti nei settori di riferimento.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei cinque indicatori, di cui al punto 5. c5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.

Il valore dei predetti indicatori è incrementato del 5% per le imprese che abbiano già aderito o intendano aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Si ricorda che il valore degli indicatori è così determinato:

indicatore n. 1: $\frac{\text{capitale proprio attualizzato investito nel programma}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

indicatore n. 2: $\frac{\text{numero di occupati attivati dal programma}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

indicatore n. 3: non utilizzato

indicatore n. 4: non utilizzato

indicatore n. 5:

graduatoria settore industria punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.

graduatoria settore turismo (maggiorazione degli indicatori): gli indicatori numeri 1 e 2 sono incrementati del 5% nel caso l'impresa proponente abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi *ex aequo* occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna L;

colonna B (Numero di progetto): il numero di progetto della domanda;

colonna C (Ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni;

colonna D (Prov.): la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove è ubicata la sede operativa;

colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito;

colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso è convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati;

colonna G (3 - Agevolazione richiesta): non utilizzato;

colonna H (4 - Indicatore regionale): non utilizzato;

colonna I graduatoria settore industria (5 - Indicatore ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso è compreso tra 0 e 10;

colonna I graduatoria settore turismo (5 - Maggiorazione degli indicatori): per la formazione della graduatoria del «settore turismo» vengono utilizzati i suddetti indicatori numeri 1 e 2. I valori di detti indicatori sono incrementati del 5% nel caso l'impresa proponente abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» dell'iniziativa da agevolare al sistema internazionale riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;

colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore è quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria;

colonna M (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:

P= piccola impresa;

M = media impresa;

G = grande impresa;

colonna N (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unità produttiva interessata dal programma:

1= Obiettivo 1 (Mezzogiorno);

2 = Obiettivo 2 (centro-nord aree in declino industriale);

colonna O graduatoria settore industria (Cofin.): l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:

si = ammissibile;

nulla = non ammissibile,

graduatoria settore turismo (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:

A= agevolabile;

N = non agevolabile;

P= parzialmente agevolabile;

colonna P: graduatoria settore industria (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:

A = agevolabile;

N= non agevolabile;

P= parzialmente agevolabile,

graduatoria settore turismo (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni 1 = esaurimento delle risorse attribuibili;

colonna Q graduatoria settore industria (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni,

graduatoria settore turismo (Agevolaz. concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti a valere sulle risorse nazionali o, eventualmente, su quelle FESR;

colonna R graduatoria settore industria (Agevolaz. concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti a valere sulle risorse nazionali o, eventualmente, su quelle FESR;

graduatoria settore turismo (Reg): l'utilizzo o meno delle risorse POR o DOCUP regionali:

si = utilizzate;

nulla = non utilizzata;

colonna S graduatoria settore industria (Reg): l'utilizzo o meno delle risorse POR o DOCUP regionali:

si= utilizzate;

nulla= non utilizzata.

Allegato 2/1

LEGGE 488/92 - GRADUATORIA DEL CONTRATTO D'AREA MONTALTO DI CASTRO-TARQUINIA - SETTORE INDUSTRIA

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 6	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5
MEDIE	0,3486856500	0,0105951000	-	-	1 1666666667
DEVIAZIONI STANDARD	0,3394136440	0,0069935709	-	-	2.8577380332

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	C	P	Q	R	S
Posiz in grad	Numero di progetto	Ragione Sociale	Prov.	1 Capitale proprio	2 Occupazione attivata	3 Agevolazione richiesta	4 Indicatore Regionale	5 Indicatore Ambientale	Somma indicatori normalizzati	Dimensione	Ob	Cofin	Esito conclusivo	Cod esc	Agevolaz. Concedibile (Euro)	Reg
1	48526 - 13	L B COSTRUZIONI	VT	0,6363125	0,0136029			7	3,3187432	P	2	S	A		85.959	
2	48584 - 13	NARDINI ARREDA SNC DI NARDINI GIOVANNI E C	VT	0,8500000	0,0214922			0	2,6269120	P	2	S	A		108.966	
3	50595 - 13	L FALEGNAME	VT	0,2739726	0,0136986			0	-0 1846079	P	2	S	A		92.996	
4	50593 - 13	LEGNARTE	VT	0,3208172	0,0038991			0	-1 4478071	P	2	S	A		416 514	
5	13046 - 13	FIN ORSA SAS ORSOLINI AMEDEO E C	VT	0,0000000	0,0075738			0	-1 0575775	M	2	S	A		31.536	
6	48583 - 13	NAUTICA DEL PIO	VT	0,0110132	0,0033040			0	-2 4456619	P	2	S	A		151.752	

Allegato 2/1

LEGGE 488/92 - GRADUATORIA DEL CONTRATTO D'AREA MONTALTO DI CASTRO-TARQUINIA - SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 9	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5
MEDIE	0,1633388989	0,0027008961	-	-	-
DEVIAZIONI STANDARD	0,1346657206	0,0024376241	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz in grad	Numero di progetto	Ragione Sociale	Prov.	1 Capitale proprio	2 Occupazione attivata	3 Agevolazione richiesta	4 Indicatore Regionale	5 Maggiorazione degli indicatori	Somma indicatori normalizzati	Dimensione	Ob	Esito conclusivo	Cod esc	Agevolaz. Concedibile (Euro)	Reg
1	48573 - 13	GORDIANO	VT	0,3085848	0,0076261			5%	3,3701411	P	2	A		285.432	
2	12928 - 13	C.V.T IMMOBILIARE	VT	0,2713169	0,0037901			5%	1,4306565	P	2	A		1.111.728	
3	13043 - 13	DANILO STEFANELLI	VT	0,2798361	0,0031436			5%	1,2159400	P	2	A		619.941	
4	12927 - 13	GR IMM	VT	0,2519466	0,0016709			5%	0,3533420	P	2	P	1	2.938.093	
5	12925 - 13	GIOVANNONI PIERA - SRL UNIPERSONALE	VT	0,1256697	0,0025132			0%	-0,3567154	P	2	N	1	0	
6	12926 - 13	FLATI BERNARDINO	VT	0,1556061	0,0014005			5%	-0,5042914	P	2	N	1	0	
7	48562 - 13	PHYSIS	VT	0,0129793	0,0031161			5%	-0,6773902	P	2	N	1	0	
8	12929 - 13	REGOLI GIORGIO	VT	0,0000000	0,0000000			0%	-2,3208425	P	2	N	1	0	
8	13052 - 13	AURELIA HOTELS & TRAVEL SERVICE	VT	0,0000000	0,0000000			0%	-2,3208425	P	2	N	1	0	

06A07603

DECRETO 4 agosto 2006.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2003 del settore «industria» (17º bando) - Domanda inserita nella graduatoria speciale della Regione Campania da agevolare con le risorse finanziarie, di cui alla misura 1.12, azione *a)* - Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - del P.O.R. Campania 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900516 del 13 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 2005 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2003 della Regione Campania;

Visto il Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006 nel quale è previsto che l'azione *a)* della misura - Misura 1.12 sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione in data 24 gennaio 2002 tra la Regione Campania ed il Ministero delle attività produttive con la quale si concorda l'utilizzo delle risorse previste per la misura 1.12 del POR Campania in favore di progetti eleggibili al POR medesimo e inseriti nella graduatoria della legge n. 488/1992, secondo i criteri individuati dalla Regione stessa;

Vista la delibera della Giunta Regionale Campana n. 150 del 14 febbraio 2006 con la quale è stato programmato il finanziamento di progetti compatibili con la Misura 1.12 azione *a)* individuati nelle graduatoria speciale e ordinaria del 17º bando della legge n. 488/1992;

Visto il successivo decreto dirigenziale della Regione Campania n. 218 del 7 giugno 2006 che dispone l'utilizzo di risorse pari a euro 8.583.278,00 per il cofinanziamento del progetto n. 6543-13 parco eolico iardino S.r.l. che risulta primo tra i progetti non agevolati della graduatoria speciale del 17º bando legge n. 488/1992 «industria» rispondente ai requisiti di cofinanziabilità a valere sulla Misura 1.12 del POR Campania 2000/2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003, concernente l'individuazione delle gestioni fuori bilancio, ai sensi del quale gli interventi nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, gestiti dal Ministero delle attività produttive, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'U.E. e/o dalle Regioni, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione e quindi permangono in gestione fuori bilancio;

Decreta:

Articolo unico

Le risorse finanziarie previste nell'ambito del POR Campania 2000-2006, a valere sulla misura 1.12 azione *a)* del POR medesimo, rese disponibili dalla Regione per lo scorrimento della graduatoria del bando «industria» del 2003 (17º bando) della legge n. 488/1992, sono assegnate ai programmi di investimento inseriti nella graduatoria ma non agevolati, così come indicato dalla stessa Regione Campania. Sulla base del predetto criterio di selezione risulta agevolabile il progetto della ditta Parco eolico iardino S.r.l n. 6543-13, inserito in 388ª posizione della graduatoria speciale e con contributo calcolato di 8.583.278,00 euro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il direttore generale: GOTI

06A07607

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2006.

Autorizzazione all'organismo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 10 ottobre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 246 del 21 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore DOP Irpinia Colline dell'Ufita, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'istituto Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che l'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istituto Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 5120/2006 per la denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 ottobre 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei

requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'istituto Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 246 del 21 ottobre 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07451

DECRETO 27 luglio 2006.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d),* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L73 del 19 marzo 2003 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P. con sede in Malalbergo (Bologna), presso la sede municipale in piazza Unità d'Italia n. 2, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1 999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4, lettera *b),* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Checkfruit s.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» con decreto ministeriale

6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 1º luglio 2003, successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 510/06 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P. con sede in Malalbergo (Bologna), presso la sede municipale in piazza Unità d'Italia n. 2, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Asparago Verde di Altedo» registrata con regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Asparago Verde di Altedo».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Asparago Verde di Altedo» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Asparago Verde di Altedo» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4, lettera *b),* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07452

DECRETO 3 agosto 2006.

Modifica dell'articolo 1 del decreto 29 aprile 2004 relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2003 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004 con il quale è stato autorizzato l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2005 che, modificando il suddetto decreto ministeriale 29 aprile 2004, riserva la protezione nazionale a titolo transitorio al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 18 gennaio 2005 n. 60251 e allegato al decreto stesso;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago su indicazione dei Servizi della Commissione ha ritenuto opportuno modificare il suddetto disciplinare inserendo un nuovo articolo relativo all'origine del prodotto;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64809;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla denominazione di origine protetta «Asiago» è riservata a decorrere dalla data del presente decreto al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64809 e qui allegato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DOP «ASIAGO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Asiago» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, Asiago pressato e Asiago d'allevo, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

Art. 2.

Zona di produzione

Il formaggio D.O.P. «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:

provincia di Vicenza: tutto il territorio;

provincia di Trento: tutto il territorio;

provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon;

provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano - Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza.

Le zone di produzione sopraindicate, che sono situate ad un'altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.

Art. 3.

Alimentazione del bestiame

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio D.O.P. «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:

Foraggi:

erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;

foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;

erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;

frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;

ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;

sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;

sottoprodotti dell'industria di macellazione e dell'allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi;

urea, urea-fosfato, biureto.

Mangimi:

farine di carne, pesce e di penne;

farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;

ortaggi e frutta essiccati;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri.

Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio Dop Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è altresì vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori di latte, raccoglitori, trasformatori, stagionatori e confezionatori di formaggio senza crosta, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. La verifica di non conformità di processo e di prodotto comporta il divieto di commercializzazione del prodotto con la denominazione Asiago.

Art. 5.

Modalità di produzione

Il formaggio «Asiago», sia nella tipologia pressato che in quella d'allevo, viene prodotto con latte conforme alle disposizioni sanitarie vigenti in materia. È tuttavia consentita la produzione dell'Asiago allevo nelle malghe durante il periodo di monticazione con latte in deroga alle normative sanitarie vigenti. Il latte deve essere stoccato a temperatura compresa fra i 4 e gli 11 gradi Celsius e deve essere trasformato entro il tempo massimo di 60 ore dalla prima o dalla eventuale seconda munta. Nel caso in cui il formaggio «Asiago» sia prodotto da latte crudo, la trasformazione deve essere ottenuta entro le 36-48 ore successive all'ingresso nello stabilimento, secondo le vigenti disposizioni.

Per la produzione del formaggio «Asiago» pressato può essere utilizzato latte, derivante da una o due mungiture, crudo o pastorizzato a 72 gradi Celsius per 15 secondi, secondo le vigenti normative.

Per la produzione di formaggio «Asiago» d'allevo può essere utilizzato latte derivante da due mungiture parzialmente scremate per affioramento, o derivante da due mungiture di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo o termizzato a 57/68 gradi Celsius per 15 secondi con parametro analitico della fosfatasi positivo. Non sono consentiti ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.

Per la produzione del formaggio Dop Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è consentito utilizzare latte di 2 o 4 munte, ma la trasformazione di tale latte deve avvenire entro 18 ore dal ricevimento, nel caso di utilizzo di latte di 2 munte, ed entro 24 ore dal ricevimento nel caso di utilizzo di latte di 4 munte.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago» pressato deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua potabile.

Nel caso di produzione di «Asiago» d'allevo il latte posto in lavorazione è latte parzialmente scremato per affioramento, eventualmente addizionato di lisozima (E 1105) nei limiti di legge; la miscela è pertanto costituita da latte parzialmente scremato, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino, eventuali modeste quantità di cloruro di sodio e di lisozima.

L'uso del Lisozima (E1105) è in ogni caso vietato nella produzione della Dop «Asiago» che si fregia della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Il latte destinato alla trasformazione in Asiago pressato deve derivare da una o due mungiture.

Il latte destinato alla trasformazione in Asiago d'allevo deve derivare da due mungiture parzialmente scremate per affioramento, da due mungiture, di cui una scremata per affioramento o, da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento.

Nella trasformazione del latte in «Asiago» pressato sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione 35/40 °C

taglio della cagliata a 15/25 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di noce/nocciola;

temperatura di semicottura: 44° +/- 2 °C;

pressatura per massimo 12 ore.

Nella trasformazione del latte in «Asiago» d'allevo sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione: 33/37 °C;

taglio della cagliata a 15/30 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di nocciola o inferiore;

temperatura di semicottura: 47 +/- 2 °C

Gli sfridi o ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono utilizzabili nelle successive produzioni di formaggio D.O.P. «Asiago».

Art. 6.

Identificazione e marchiatura

Tutte le forme di formaggio D.O.P. «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate con fascere marchianti, detenute dal consorzio di tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione

quale parte integrante del presente disciplinare di produzione. Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L'altezza complessiva del logo apposto sulla forma di formaggio è di mm 100 per l'Asiago pressato e di mm 80 per l'Asiago allevo. Nella fascere marchianti è inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,

ASIAGO

ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l'Asiago pressato e di 20 mm per l'Asiago allevo.

Le forme di «Asiago» d'allevo presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:

gennaio B

febbraio C

marzo D

aprile E

maggio H

giugno I

luglio L

agosto N
settembre P
ottobre S
novembre T
dicembre U

Le forme di Asiago che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna» si contraddistinguono mediante l'inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole «prodotto della montagna».

Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:

Art. 7.

Modalità di conservazione e stagionatura

Prima della salatura le forme vengono conservate per un periodo minimo di 48 ore in locali a 10/15 ºC con umidità relativa dell'80-85%.

La salatura, qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia a 20º +/- 2º Be.

La stagionatura minima dell'«Asiago» pressato è di giorni venti dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'«Asiago» d'allevo è di giorni sessanta dall'ultimo giorno del mese di produzione.

La stagionatura minima dell'Asiago che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è di giorni 90 dall'ultimo giorno del mese di produzione per l'Asiago d'allevo e di trenta giorni dalla produzione per l'Asiago pressato.

La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature comprese fra i 10/15 ºC con umidità relativa compresa fra 80-85%.

Tali condizioni devono essere evidenziate da idonea strumentazione.

Per i primi quindici giorni dopo la salatura l'«Asiago» d'allevo può essere conservato in magazzino con temperature comprese fra 5/8 ºC.

Il formaggio Asiago, che utilizza la menzione «prodotto della montagna», deve essere stagionato in aziende ubicate in territorio montano in locali che possono avere condizioni di temperatura e umidità determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Art. 8.

Caratteristiche del prodotto finito

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago» pressato a 20 giorni di maturazione.

	Specifiche	Tolleranze
a) visive organolettiche		
pasta di colore bianco o leggermente paglierino		
occhiatura marcata ed irregolare		
sapore delicato e gradevole		
crosta sottile ed elastica		
b) chimiche		
umidità	39,5%	+/- 4,5
proteine	24,0%	+/- 3,5
grasso	30,0%	+/- 4,0
cloruro di sodio	1,7%	+/- 1,0
grasso sul secco	non inferiore a 44%	nessuna
c) fisiche		
scalzo	diritto o leggermente convesso	
facce	piane o quasi piane	
peso	da 11 a 15 Kg	
altezza	da 11 a 15 cm	
diametro	da 30 a 40 cm	
d) microbiologiche ed igienico sanitarie		
patogeni	assenti	
S. Aureus	* M < 1.000 per g	
E. coli	* M < 1.000 per g	
Coliformi 30 ºC	* M < 100.000 per g	

* Tali dati si riferiscono ad un formaggio ottenuto con latte trattato termicamente.

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago» d'allevo a sessanta giorni di maturazione.

	Specifiche	Tolleranze
a) visive/organolettiche		
pasta di colore paglierino o leggermente paglierino		
occhiatura di piccola e media grandezza		
sapore dolce (mezzano)/fragrante (vecchio)		
crosta liscia e regolare		
b) chimiche		
umidità	34,50%	+/- 4,00
proteine	28,00%	+/- 4,00
grasso	31,00%	+/- 4,50
cloruro di sodio	2,40%	+/- 1,00
grasso sul secco	non inferiore a 34%	Nessuna
c) fisiche		
scalzo	diritto o quasi diritto	
facce	piane o quasi piane	
peso	da 8 a 12 Kg	
altezza	da 9 a 12 cm	
diametro	da 30 a 36 cm	
d) microbiologiche ed igienico sanitarie		
patogeni	assenti	
S. Aureus	* M < 10.000 per g	
E. coli	* M < 100.000 per g	

Le forme di formaggio «Asiago», dopo il raggiungimento del periodo minimo di stagionatura del prodotto, possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile.

Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma e del logo della denominazione.

È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di Asiago che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Art. 9.

Confezionamento

Le forme intere di formaggio D.O.P. «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate in tranci che consentano la visibilità dello scalzo della forma. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purché il suo peso totale non superi il 10% del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto. È consentito indicare in etichetta l'eventuale non utilizzo del Lisozima (E 1105).

Il confezionamento, qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la marchiatura di origine (cubetti, fettine ecc.) deve avvenire nella zona di produzione al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto.

Il formaggio Asiago prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, si può fregiare in etichetta, della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Il formaggio «Asiago» pressato può recare in etichetta anche l'indicazione fresco.

Il formaggio «Asiago» d'allevo può recare in etichetta anche l'indicazione stagionato.

Il formaggio «Asiago» d'allevo, con stagionatura compresa fra i 4/6 mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione mezzano.

Il formaggio «Asiago» d'allevo, con stagionatura superiore a dieci mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione vecchio.

Il formaggio «Asiago» allevo con stagionatura superiore a quindici mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione stravecchio.

Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. «Asiago» (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».

06A07487

DECRETO 4 agosto 2006.

Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire, per i vini di qualità prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21, che demandano ai consorzi volontari di tutela particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001 come modificato dal decreto 27 dicembre 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visti i decreti con i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, sono stati autorizzati, in via sperimentale, n. 28 consorzi di tutela all'attività di controllo per le relative denominazioni di origine, in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Considerato che è stata effettuata l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003, dalla quale sono emersi risultati positivi tra i quali la rintracciabilità del prodotto, il controllo delle produzioni nelle varie fasi del processo produttivo, l'acquisizione immediata di dati certi su vini a D.O. per tutti gli operatori ed in tutte le fasi produttive nonché l'aggiornamento dell'albo dei vigneti e lo snellimento delle procedure per gli adempimenti dei produttori;

Considerato altresì che l'attività di controllo sperimentale in questione e stata effettuata soltanto dai citati n. 28 consorzi di tutela che avevano presentato richiesta entro la data di emanazione del decreto ministeriale 31 luglio 2003, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto;

Considerato che è necessario riformare la legge n. 164/1992 per assicurare l'uniformità del sistema dei controlli e di vigilanza su tutte le produzioni tipiche di qualità riconosciute a livello comunitario e nazionale definendo disposizioni per l'attività di controllo sulla produzione di tutti i VQPRD italiani lungo tutte le fasi del processo produttivo;

Considerato che, nelle more della riforma, e necessario assicurare un più adeguato livello di controllo sulla produzione dei VQPRD italiani;

Ritenuto che, in considerazione del tempo intercorso dall'inizio dell'attività di controllo sperimentale in questione e nelle more dell'adozione delle predette disposizioni definitive, è opportuno riconfermare l'incarico ai consorzi di tutela già autorizzati e riaprire il termine per consentire ad altri consorzi di tutela interessati di presentare la domanda per ottenere l'incarico all'attività di controllo per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dal decreto ministeriale 21 marzo 2002 e, pertanto, di superare ii limite temporale previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Ritenuto di dover individuare una struttura che attui la vigilanza sui consorzi di tutela incaricati al fine di garantire che gli stessi effettuino la loro attività nel rispetto dei piani di controllo autorizzati e senza discriminazione tra i vari soggetti immessi nel sistema di controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° novembre 2006 l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo dei consorzi di tutela. Gli esiti dell'attività di vigilanza sono comunicati al Dipartimento dello sviluppo - Direzione generale qualità dei prodotti agrolimentari per i provvedimenti di competenza.

Art. 2.

1. Nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, i consorzi di tutela possono presentare domande volte ad ottenere l'attribuzione dell'incarico a svolgere l'attività di controllo per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dal decreto ministeriale 21 marzo 2002 richiamati nelle premesse.

2. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, sono confermati gli incarichi attribuiti ai consorzi di tutela autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2003.

Il presente decreto sara inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07611

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Legge n. 32/1992 - Riparto tra i comuni terremotati della Campania e della Basilicata dei fondi recati dalle leggi finanziarie 2004 e 2005. (Deliberazione n. 37/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, lettera *i)*, autorizza le regioni Campania e Basilicata a contrarre mutui, con il contributo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 32/1992 concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate delle medesime regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) che all'art. 4, comma 91, autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera *i)*, della predetta legge n. 448/1998, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre a valere su due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005 nonché su due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006;

Visto il successivo comma 93 dell'art. 4 della predetta legge n. 350/2003 che stabilisce che le risorse derivanti dai mutui autorizzati dall'art. 4, comma 91, della medesima legge spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 e del 60 per cento;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) che, a valere sull'autorizzazione di spesa di 58,5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005, autorizza il Dipartimento della protezione civile a ripartire la predetta somma, con ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri, destinando, tra l'altro, 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al citato art. 50, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 448/1998 alle regioni Basilicata e Campania, nella misura rispettivamente del 25 e del 75 per cento;

Vista la Tabella F, settore 3, della citata legge n. 311/2004 con la quale sono stati rimodulati all'anno 2008 i due limiti di impegno previsti per l'anno 2006, autorizzati dal citato comma 91 dell'art. 4 della legge n. 350/2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005, n. 3464 (*Gazzetta Ufficiale* n. 236/2005) che, in attuazione di quanto disposto dal citato l'art. 1, comma 203, della legge n. 311/2004, ha determinato in 1.250.000 e 3.750.000 euro, rispettivamente, l'ammontare del contributo a carico del Dipartimento della protezione civile per l'ammortamento dei mutui che le regioni Basilicata e Campania sono state autorizzate a contrarre dalla predetta norma;

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2001) con la quale, tra l'altro, sono state programmate le risorse allora disponibili per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera *i)*, della predetta legge n. 448/1998 nei comuni delle regioni Basilicata e Campania;

Vista la propria delibera 23 dicembre 2003, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2004) con la quale sono state assegnate ai comuni delle regioni Basilicata e Campania, tra l'altro, le risorse derivanti dai mutui, assistiti da contributo statale, autorizzati dalle leggi 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/2005) concernente il programma di interventi per la riparazione degli edifici di culto nei comuni della regione Campania danneggiati dagli eventi sismici degli anni 1980/1982, per un importo di euro 7.400.000,00 derivanti dal ricavato del mutuo contratto dalla medesima regione ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge n. 350/2003;

Vista la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmessa con nota n. B/709 del 22 febbraio 2006, e integrata con successiva nota n. B/714 del 16 marzo 2006, concernente la proposta di riparto, d'intesa con le regioni Basilicata e Campania, delle risorse derivanti dai mutui autorizzati dalle sopra citate leggi finanziarie 2004 e 2005, evidenziando in particolare che:

per la regione Campania le risorse derivanti dai mutui autorizzati ammontano a euro 105.804.533,24 di cui: euro 32.467.994,77 ricavati dal mutuo già stipulato a valere sul limite di impegno per l'anno 2005 assentito dalla legge finanziaria 2004; euro 43.336.538,47 ricavati dal mutuo già stipulato a valere sul limite di impegno per l'anno 2005 assentito dalla legge finanziaria 2005; euro 30.000.000,00 quale ricavo presunto del mutuo ancora da stipulare a valere sul limite di impegno per l'anno 2008 assentito dalla legge finanziaria 2004;

per la regione Basilicata le risorse derivanti dai mutui autorizzati ammontano a euro 46.169.671,64 di cui: euro 23.169.671,64 ricavati dal mutuo già stipulato a valere sul limite di impegno per l'anno 2005 assentito dalla legge finanziaria 2004 ed euro 23.000.000,00 quale ricavo presunto del mutuo ancora da stipulare a valere sul limite di impegno per l'anno 2008 assentito dalla legge finanziaria 2004;

la regione Campania intende destinare la predetta disponibilità di euro 105.804.533,24 alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei comuni terremotati della regione per euro 94.000.000,00 e al funzionamento del costituendo gruppo lavoro per le verifiche per euro 120.000,00, mentre euro 7.400.000,00 sono stati già assegnati al programma di interventi per la riparazione degli edifici di culto di cui alla citata delibera n. 56/2005, euro 2.516.424,18 vanno ad integrare il minore ricavo dei mutui ripartito con la citata delibera n. 123/2003 ed euro 1.768.109,06 vengono accantonati a fronte di minori ricavi dai mutui non ancora stipulati;

la regione Basilicata intende destinare la predetta disponibilità di euro 46.169.671,64 alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei comuni terremotati della regione per euro 46.000.000,00 e al funzionamento del costituendo gruppo lavoro per le verifiche per euro 80.000,00 mentre il residuo importo di euro 89.671,64 e il ricavo del mutuo autorizzato dalla legge finanziaria 2005, non ancora stipulato, formeranno oggetto di nuova proposta di riparto;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende costituire due gruppi di lavoro, uno per ciascuna delle regioni interessate, per la verifica, in particolare, degli elenchi nominativi degli aventi titolo a contributo presso ciascuno dei comuni interessati al fine della più precisa e puntuale definizione del fabbisogno residuo per il completamento degli interventi di ricostruzione in argomento, utilizzando per il funzionamento dei medesimi gruppi le risorse sopra indicate;

Vista la richiesta, formulata con la relazione sopra citata, di integrare la citata delibera n. 56/2005 con la previsione che l'importo di 7,5 Meuro, destinato al Programma di riparazione degli edifici di culto della regione Campania, sia accreditato al SIIT Campania-Molise (ex provveditorato regionale del OO.PP. della Campania);

Considerato che la decisione di questo Comitato di cui alla richiamata delibera n. 56/2005 deve intendersi di sola approvazione del programma di riparazione degli edifici di culto con conseguente allocazione degli interventi e delle risorse, restando demandata la realizzazione degli interventi alle amministrazioni centrali e regionali secondo le rispettive competenze istituzionali;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate delle regioni Campania e Basilicata sono ripartiti tra i comuni delle medesime regioni gli importi, derivati dai mutui indicati in premessa, di euro 94.000.000,00 ed euro 46.000.000,00, rispettivamente, in conformità alle tabelle allegate alla presente delibera di cui formano parte integrante.

2. Gli importi indicati a fianco di ciascun comune sono da intendersi puramente indicativi, in quanto le effettive spettanze potranno essere definite all'atto della quantificazione del netto ricavato dei mutui non ancora stipulati.

Nel caso in cui l'importo stimato del ricavato dei mutui risulti diverso da quello effettivamente ottenuto, gli importi assegnati saranno proporzionalmente modificati.

3. Le due regioni interessate, dopo la stipula dei rispettivi contratti di mutuo, dovranno comunicare i relativi importi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Servizio centrale di segreteria del CIPE del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I comuni, con apposite delibere, destineranno, con assoluta priorità, le risorse alle seguenti finalità:

per la concessione di contributi a soggetti, proprietari di unica abitazione, tuttora costretti in situazione precaria o provvisoria o comunque con esigenze abitative del proprio nucleo familiare, le cui pratiche siano state legittimamente approvate dalle competenti commissioni comunali;

per la riparazione o ricostruzione del patrimonio pubblico danneggiato;

per il pagamento di espropri, contenzioso ed analoghi ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a seguito degli eventi sismici;

per l'attività di servizio e di gestione dell'Ufficio terremoto nella misura non superiore al 4%.

5. Per il funzionamento dei gruppi di lavoro indicati in premessa sono assegnati euro 120.000,00 e euro 80.000,00 rispettivamente per le regioni Campania e Basilicata.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avvalendosi anche dei predetti gruppi di lavoro, invierà a questo Comitato una analitica relazione sul fabbisogno residuo per il completamento degli interventi di ricostruzione in argomento e sullo stato di utilizzo delle risorse messe a disposizione di ciascun comune con le delibere di questo Comitato n. 46/2001 e n.123/2003. Annualmente dovrà essere prodotta, inoltre, analoga relazione sull'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera.

6. A chiarimento della propria delibera n. 56/2005, citata in premessa, si precisa che la decisione di questo Comitato deve intendersi di sola approvazione del programma di riparazione degli edifici di culto con conseguente allocazione degli interventi e delle risorse, restando la realizzazione degli interventi programmati demandata alle amministrazioni centrali e regionali secondo le rispettive competenze istituzionali.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 162

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO *COMUNI DISASTRATI*		
AVELLINO	€	1.800.000,00
BISACCIA	€	800.000,00
CALITRI	€	1.000.000,00
CAPOSELE	€	1.000.000,00
CONIA DELLA CAMPANIA	€	500.000,00
LIONI	€	1.000.000,00
MORRA DE SANCTIS	€	800.000,00
S.MANGO SUL CALORE	€	600.000,00
S.MICHELE DI SERINO	€	300.000,00
S.ANGELO DEI LOMBARDI	€	1.000.000,00
SENERCHIA	€	200.000,00
SOLOFRA	€	800.000,00
TEORA	€	600.000,00
TORELLA DEI LOMBARDI	€	800.000,00
TOTALE COMUNI DISASTRATI	**€**	**11.200.000,00**

PROVINCIA DI AVELLINO **COMUNI GRAVEMENTE DISASTRATI**		
ALTAVILLA IRPINA	€	200.000,00
ANDRETTA	€	900.000,00
ARIANO IRPINO	€	1.000.000,00
ATRIPALDA	€	700.000,00
AVELLA	€	1.000.000,00
BAGNOLI IRPINO	€	700.000,00
BAIANO	€	600.000,00

BONITO	€	100.000,00
CAIRANO	€	500.000,00
CAPRIGLIA IRPINA	€	300.000,00
CARIFE	€	700.000,00
CASSANO IRPINO	€	300.000,00
CASTEL BARONIA	€	800.000,00
CASTELFRANCI	€	600.000,00
CASTELVETERE SUL CALORE	€	1.000.000,00
CERVINARA	€	900.000,00
CHIUSANO SAN DOMENICO	€	500.000,00
CONTRADA	€	500.000,00
FLUMERI	€	500.000,00
FONTANAROSA	€	200.000,00
FORINO	€	700.000,00
FRIGENTO	€	1.000.000,00
GESUALDO	€	700.000,00
GROTTAMINARDA	€	200.000,00
GROTTOLELLA	€	400.000,00
GUARDIA LOMBARDI	€	1.000.000,00
LACEDONIA	€	900.000,00
LAPIO	€	200.000,00
LAURO	€	300.000,00
MARZANO DI NOLA	€	300.000,00
MELITO IRPINO	€	900.000,00
MERCOGLIANO	€	200.000,00
MIRABELLA ECLANO	€	400.000,00
MONTAGUTO	€	300.000,00
MONTEFORTE IRPINO	€	800.000,00
MONTEFREDANE	€	500.000,00
MONTEFUSCO	€	200.000,00

MONTELLA	€	1.000.000,00
MONTEMARANO	€	1.000.000,00
MONTEMILETTO	€	1.000.000,00
MONTORO SUPERIORE	€	800.000,00
MUGNANO DEL CARDINALE	€	400.000,00
NUSCO	€	900.000,00
OSPEDALETTO D'ALPINOLO	€	200.000,00
PATERNOPOLI	€	500.000,00
PIETRADEFUSI	€	400.000,00
PIETRASTORNINA	€	100.000,00
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	€	700.000,00
PRATOLA SERRA	€	900.000,00
ROCCABASCERANA	€	500.000,00
QUINDICI	€	200.000,00
ROTONDI	€	400.000,00
S.MARTINO VALLE CAUDINA	€	200.000,00
S. POTITO ULTRA	€	200.000,00
S.SOSSIO BARONIA	€	200.000,00
S.ANGELO ALL'ESCA	€	100.000,00
S.PAOLINA	€	800.000,00
S.STEFANO DEL SOLE	€	400.000,00
SAVIGNANO IRPINO	€	300.000,00
SERINO	€	1.000.000,00
SPERONE	€	500.000,00
STURNO	€	300.000,00
SUMMONTE	€	500.000,00
TAURANO	€	300.000,00
TAURASI	€	200.000,00
TORRE LE NOCELLE	€	200.000,00
TUFO	€	200.000,00

VALLATA	€	800.000,00
VENTICANO	€	300.000,00
VILLAMAINA	€	400.000,00
VOLTURARA IRPINA	€	1.000.000,00
TOTALE COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI	**€**	**37.900.000,00**
TOTALE PROVINCIA DI AVELLINO	***€***	***49.100.000,00***

PROVINCIA DI BENEVENTO *COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI*		
AIROLA	€	900.000,00
APICE	€	1.000.000,00
APOLLOSA	€	200.000,00
ARPAIA	€	600.000,00
ARPAISE	€	300.000,00
BENEVENTO	€	500.000,00
BONEA	€	600.000,00
BUCCIANO	€	600.000,00
CALVI	€	200.000,00
CAMPOLI DEL M.TABURNO	€	500.000,00
CASTELPAGANO	€	400.000,00
CASTELVENERE	€	200.000,00
CAUTANO	€	100.000,00
CEPPALONI	€	300.000,00
CERRETO SANNITA	€	1.000.000,00
CIRCELLO	€	100.000,00
FORCHIA	€	100.000,00
FRAGNETO MONFORTE	€	300.000,00
MELIZZANO	€	100.000,00
MOIANO	€	500.000,00
PADULI	€	100.000,00

PANNARANO	€	400.000,00
PAOLISI	€	400.000,00
PAUPISI	€	400.000,00
PONTE	€	400.000,00
S.GIORGIO DEL SANNIO	€	200.000,00
S.GIORGIO LA MOLARA	€	500.000,00
S.LEUCIO DEL SANNIO	€	200.000,00
S.LORENZELLO	€	200.000,00
S.NAZZARO	€	200.000,00
S.SALVATORE TELESINO	€	200.000,00
S.ANGELO A CUPOLO	€	600.000,00
SOLOPACA	€	800.000,00
TOTALE GRAVEMENTE DANNEGGIATI	€	**13.100.000,00**

PROVINCIA DI BENEVENTO *COMUNI DANNEGGIATI*		
BASELICE	€	600.000,00
CASTELFRANCO IN MISCANO	€	200.000,00
CASTELPOTO	€	100.000,00
CASTELVETERE IN VAL FORTORE	€	100.000,00
COLLE SANNITA	€	600.000,00
CUSANO MUTRI	€	500.000,00
DUGENTA	€	400.000,00
FAICCHIO	€	600.000,00
FOIANO DI VAL FORTORE	€	200.000,00
FRASSO TELESINO	€	400.000,00
PESCO SANNITA	€	700.000,00
PIETRAROJA	€	300.000,00
PONTELANDOLFO	€	500.000,00
REINO	€	400.000,00

S.BARTOLOMEO IN GALDO	€	800.000,00
S.LORENZO MAGGIORE	€	200.000,00
TELESE	€	200.000,00
TORRECUSO	€	700.000,00
VITULANO	€	300.000,00
TOTALE COMUNI DANNEGGIATI	**€**	**7.800.000,00**
TOTALE PROVINCIA DI BENEVENTO	***€***	***20.900.000,00***

PROVINCIA DI CASERTA *COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI*		
ARIENZO	€	200.000,00
S.FELICE A CANCELLO	€	400.000,00
S. MARIA A VICO	€	300.000,00
TEANO	€	400.000,00
TOTALE COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI	**€**	**1.300.000,00**

PROVINCIA DI CASERTA *COMUNI DANNEGGIATI*		
ALVIGNANO	€	100.000,00
BAIA E LATINA	€	100.000,00
CANCELLO E ARNONE	€	100.000,00
CARINOLA	€	100.000,00
CASTEL CAMPAGNANO	€	200.000,00
CURTI	€	100.000,00
FRANCOLISE	€	100.000,00
GIOIA SANNITICA	€	100.000,00
MARZANO APPIO	€	200.000,00
PIEDIMONTE MATESE	€	400.000,00
PIGNATARO MAGGIORE	€	100.000,00

S.CIPRIANO D'AVERSA	€	100.000,00
SESSA AURUNCA	€	300.000,00
TOTALE COMUNI DANNEGGIATI	**€**	**2.000.000,00**
TOTALE PROVINCIA DI CASERTA	***€***	***3.300.000,00***

PROVINCIA DI NAPOLI *COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI*		
CARBONARA DI NOLA	€	200.000,00
CASOLA DI NAPOLI	€	300.000,00
CICCIANO	€	500.000,00
GRAGNANO	€	200.000,00
S.ANASTASIA	€	200.000,00
SAVIANO	€	200.000,00
TOTALE COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI	**€**	**1.600.000,00**

PROVINCIA DI NAPOLI *COMUNI DANNEGGIATI*		
SCISCIANO	€	200.000,00
TOTALE COMUNI DANNEGGIATI	**€**	**200.000,00**
TOTALE PROVINCIA DI NAPOLI	***€***	***1.800.000,00***

PROVINCIA DI SALERNO *COMUNI DISASTRATI*		
CAMPAGNA	€	1.000.000,00
CASTELNUOVO DI CONZA	€	200.000,00
COLLIANO	€	700.000,00
RICIGLIANO	€	200.000,00
VALVA	€	1.000.000,00
TOTALE COMUNI DISASTRATI	**€**	**3.100.000,00**

PROVINCIA DI SALERNO *COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI*		
ACERNO	€	600.000,00
AULETTA	€	800.000,00
BRACIGLIANO	€	900.000,00
BUCCINO	€	1.000.000,00
CASTEL S.GIORGIO	€	200.000,00
CONTURSI TERME	€	800.000,00
EBOLI	€	600.000,00
FISCIANO	€	200.000,00
GIFFONI SEI CASALI	€	700.000,00
GIFFONI VALLE PIANA	€	900.000,00
MERCATO S.SEVERINO	€	900.000,00
MONTECORVINO PUGLIANO	€	500.000,00
MONTECORVINO ROVELLA	€	800.000,00
NOCERA INFERIORE	€	500.000,00
OLEVANO SUL TUSCIANO	€	500.000,00
OLIVETO CITRA	€	700.000,00
PAGANI	€	500.000,00
PALOMONTE	€	800.000,00
S.MANGO PIEMONTE	€	300.000,00
S.PIETRO AL TANAGRO	€	600.000,00
S.RUFO	€	300.000,00
S.ARSENIO	€	200.000,00
SAPRI	€	200.000,00
SASSANO	€	1.000.000,00
TOTALE COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI	**€**	**14.500.000,00**

PROVINCIA DI SALERNO *COMUNI DANNEGGIATI*		
AQUARA	€	100.000,00
BUONABITACOLO	€	200.000,00
CAGGIANO	€	200.000,00
CORLETO MONFORTE	€	200.000,00
ORRIA	€	200.000,00
ROCCADASPIDE	€	200.000,00
TORRACA	€	200.000,00
TOTALE COMUNI DANNEGGIATI	**€**	**1.300.000,00**
TOTALE PROVINCIA DI SALERNO	***€***	***18.900.000,00***
TOTALE REGIONE CAMPANIA	***€***	***94.000.000,00***

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI POTENZA *COMUNI DISASTRATI*		
BELLA	€	900.000,00
BRIENZA	€	1.000.000,00
CASTELGRANDE	€	600.000,00
MURO LUCANO	€	1.000.000,00
PESCOPAGANO	€	500.000,00
POTENZA	€	1.000.000,00
RUVO DEL MONTE	€	500.000,00
VIETRI DI POTENZA	€	700.000,00
TOTALE COMUNI DISASTRATI	**€**	**6.200.000,00**

PROVINCIA DI POTENZA *COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI*		
ABRIOLA	€	700.000,00
ACERENZA	€	100.000,00
ALBANO DI LUCANIA	€	300.000,00
ANZI	€	900.000,00
ARMENTO	€	400.000,00
ATELLA	€	400.000,00
BANZI	€	500.000,00
BARILE	€	600.000,00
BRINDISI DI MONTAGNA	€	300.000,00
CALVELLO	€	800.000,00
CAMPOMAGGIORE	€	500.000,00
CASTELMEZZANO	€	200.000,00
CASTRONUOVO S. ANDREA	€	800.000,00
CERSOSIMO	€	100.000,00
EPISCOPIA	€	300.000,00
FARDELLA	€	100.000,00
FILIANO	€	300.000,00
GRUMENTO NOVA	€	200.000,00
LAGONEGRO	€	100.000,00
LAURENZANA	€	700.000,00
MARSICO NUOVO	€	700.000,00
MARSICOVETERE	€	800.000,00
MASCHITO	€	400.000,00
MELFI	€	400.000,00
MOLITERNO	€	700.000,00
PALAZZO SAN GERVASIO	€	400.000,00
PICERNO	€	1.000.000,00
PIETRAPERTOSA	€	600.000,00

RAPOLLA	€	700.000,00
RIONERO IN VULTURE	€	300.000,00
RIPACANDIDA	€	100.000,00
RUOTI	€	700.000,00
SAN CHIRICO NUOVO	€	400.000,00
SAN COSTANTINO ALBANESE	€	500.000,00
SAN FELE	€	800.000,00
SAN PAOLO ALBANESE	€	400.000,00
SAN SEVERINO LUCANO	€	100.000,00
SANT'ANGELO LE FRATTE	€	500.000,00
SASSO DI CASTALDA	€	300.000,00
SATRIANO DI LUCANIA	€	700.000,00
SAVOIA DI LUCANIA	€	900.000,00
SPINOSO	€	100.000,00
TEANA	€	600.000,00
TERRANOVA DI POLLINO	€	300.000,00
TITO	€	1.000.000,00
TRAMUTOLA	€	600.000,00
TRECCHINA	€	200.000,00
TOTALE COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI	**€**	**22.500.000,00**

PROVINCIA DI POTENZA *COMUNI DANNEGGIATI*		
AVIGLIANO	€	200.000,00
BARAGIANO	€	900.000,00
CALVERA	€	100.000,00
CANCELLARA	€	300.000,00
CARBONE	€	100.000,00
CASTELLUCCIO INFERIORE	€	100.000,00
CASTEL SARACENO	€	100.000,00

CHIAROMONTE	€	400.000,00
FORENZA	€	300.000,00
FRANCAVILLA IN SINNI	€	600.000,00
LATRONICO	€	600.000,00
LAURIA	€	400.000,00
LAVELLO	€	200.000,00
MARATEA	€	400.000,00
MISSANELLO	€	100.000,00
NEMOLI	€	200.000,00
NOEPOLI	€	100.000,00
OPPIDO LUCANO	€	300.000,00
PATERNO DI LUCANIA	€	500.000,00
PIETRAGALLA	€	500.000,00
PIGNOLA	€	700.000,00
RIVELLO	€	300.000,00
ROTONDA	€	100.000,00
SAN CHIRICO RAPARO	€	200.000,00
SAN MARTINO D'AGRI	€	200.000,00
SANT'ARCANGELO	€	600.000,00
SARCONI	€	200.000,00
SENISE	€	400.000,00
TOLVE	€	400.000,00
TRIVIGNO	€	200.000,00
VAGLIO BASILICATA	€	300.000,00
VENOSA	€	800.000,00
VIGGIANELLO	€	100.000,00
TOTALE COMUNI DANNEGGIATI	**€**	**10.900.000,00**
TOTALE PROVINCIA DI POTENZA	***€***	***39.600.000,00***

PROVINCIA DI MATERA *COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI*		
ALIANO	€	400.000,00
FERRANDINA	€	200.000,00
GORGOGLIONE	€	100.000,00
GRASSANO	€	200.000,00
GROTTOLE	€	300.000,00
IRSINA	€	200.000,00
SALANDRA	€	400.000,00
STIGLIANO	€	200.000,00
TRICARICO	€	300.000,00
TOTALE COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI	**€**	**2.300.000,00**

PROVINCIA DI MATERA *COMUNI DANNEGGIATI*		
ACCETTURA	€	300.000,00
CALCIANO	€	200.000,00
COLOBRARO	€	200.000,00
GARAGUSO	€	300.000,00
MATERA	€	100.000,00
MIGLIONICO	€	200.000,00
MONTALBANO JONICO	€	200.000,00
MONTESCAGLIOSO	€	300.000,00
NOVA SIRI	€	300.000,00
OLIVETO LUCANO	€	300.000,00
POMARICO	€	500.000,00
ROTONDELLA	€	300.000,00
SAN GIORGIO LUCANO	€	100.000,00
SAN MAURO FORTE	€	300.000,00
TURSI	€	100.000,00
VALSINNI	€	400.000,00
TOTALE COMUNI DANNEGGIATI	**€**	**4.100.000,00**
TOTALE PROVINCIA DI MATERA	***€***	***6.400.000,00***
TOTALE REGIONE BASILICATA	***€***	***46.000.000,00***

06A07438

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 38/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce — tra l'altro — la commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992 al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V.;

Viste, in particolare:

la delibera 21 dicembre 1995, n. 185 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57/1996), con la quale è stato approvato, tra gli altri, l'intervento Ferrovia Roma-Lido - tratta funzionale Mezzocammino-Spinaceto-Tor de' Cenci, del costo di 125,138 Meuro (242.300 milioni di lire), cui è stato attribuito un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 62,569 Meuro (121.150 milioni di lire), corrispondente ad un limite d'impegno annuo di 11,139 Meuro (21.568,4 milioni di lire) per 8 anni ed imputato sulle risorse previste dall'art. 10 della legge n. 211/1992;

la delibera 4 agosto 2000, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2000), con cui è stata approvata una variante del suddetto intervento, che ha assunto la denominazione di «sistema innovativo di collegamento tra stazione Eur-Fermi metropolitana B ed il quartiere Tor de' Cenci» ed al quale sono state trasferite le risorse assegnate con la citata delibera n. 185/1995;

la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale, oltre ad approvare un'ulteriore variante tecnologica dell'intervento per ultimo citato, che comporta il passaggio alla soluzione meno onerosa e meno invasiva della tranvia su gomma, è stata disposta la traslazione dei relativi oneri dall'art. 10 all'art. 9 della medesima legge n. 211/1992 — in considerazione della suddetta variante e della conseguente individuazione del comune di Roma quale nuovo beneficiario del contributo - ed è stato ridefinito il quadro delle assegnazioni, attribuendo all'opera un finanziamento, in termini di volume d'investimenti, di 75,083 Meuro, pari al 60% del costo dell'opera inizialmente approvata (125,138 Meuro);

Vista la nota 20 gennaio 2006, n. 56 (ex TIF 5)/211 RM, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto un'ulteriore modifica progettuale dell'intervento in questione;

Vista la nota 3 marzo 2006, n. 265-211 RM, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha Comunicato una correzione nell'importo del contributo statale attribuito all'intervento ed indicato nella proposta sopra citata;

Considerato che, secondo la procedura dettata con le delibere richiamate, il contributo assegnato da questo comitato rappresenta il «tetto» massimo e che, nell'ambito di tale «tetto», la percentuale di contribuzione effettiva a carico delle risorse della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziata, deve essere calcolata sul minore tra il costo del progetto sottoposto a questo Comitato ed il costo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che il progetto approvato con delibera n. 185/1995 consisteva nella realizzazione di una diramazione della ferrovia in concessione Roma-Lido sulla tratta Mezzocammino-Spinaceto-Tor de' Cenci;

che i numerosi vincoli di natura tecnica e costruttiva dell'opera e la necessità di contenere gli elevati costi di costruzione e gestione hanno determinato la modifica progettuale approvata con la delibera n. 71/2000 e concernente la realizzazione di un intervento caratterizzato da una diversa tecnologia (metropolitana leggera automatica) e insistente su un diverso tracciato;

che successivamente il comune ha optato per una soluzione di tipo tranviario, approvata da questo Comitato con la richiamata delibera n. 99/2002;

che per la suddetta infrastruttura sono stati riportati, nella delibera n. 99/2002, il costo di progetto approvato da questo Comitato di 125,138 Meuro ed il finanziamento, in termini di volume d'investimenti, di 75,083 Meuro, pari al 60% del costo stesso, mentre nel decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, n. 1753(TIF 5)/211 RM, detto finanziamento è stato ridotto all'importo di 71,023 Meuro, in quanto rapportato al minor costo di progetto approvato da quel Ministero e pari a 118,371 Meuro;

che la nuova versione progettuale ora sottoposta a questo Comitato — in recepimento di richieste della Conferenza di servizi, tenutasi sul progetto definitivo della soluzione «tram su gomma», e di osservazioni formulate in sede di VIA — comporta la realizzazione di un sistema filoviario a capacità intermedia sulla direttrice principale Eur-Tor de' Cenci, sistema che si articolerà in una rete di 5 linee e che, oltre ad avere un minor impatto sul territorio rispetto alla precedente scelta tranviaria, consentirà di interessare varie zone dell'area sud di Roma, compreso il polo ospedaliero IFO, e di realizzare interscambi con la metropolitana B, con la linea per Ostia Lido, con le stesse linee tranviarie e con il trasporto privato in corrispondenza di 4 aree di parcheggio;

che l'infrastruttura usufruirà di semaforizzazioni preferenziali, essendo la realizzazione di opere d'arte limitata al solo superamento di significative interferenze fisiche;

che il costo di realizzazione — comprensivo dell'onere per l'acquisizione di 38 veicoli e per la costruzione di un deposito-officina, ma non inclusivo del costo dei parcheggi — ammonta a 154,211 Meuro, da definire con maggior precisione in fase di approvazione del progetto definitivo, soprattutto con riferimento a talune voci del quadro economico evidenziate nella relazione predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la C.A.V.;

che il finanziamento assegnato al precedente progetto e da attribuire ora alla variante in questione costituisce circa il 46,06% del costo della nuova opera e che il comune di Roma dovrà pertanto reperire le ulteriori fonti di finanziamento per la completa copertura del suddetto costo;

che la C.A.V. si è pronunciata positivamente nella seduta del 12 gennaio 2006, rimettendo a questo Comitato la valutazione definitiva del progetto in considerazione delle innovazioni progettuali sopra specificate e della necessità di confermare un finanziamento ora divenuto di limitata entità;

che le caratteristiche del nuovo sistema proposto — connotato, secondo le puntuali specifiche contenute nella citata relazione per la C.A.V., da elementi di maggiore flessibilità, da una più vasta gamma di prestazioni, da una più elevata capacità d'integrazione, anche con il trasporto automobilistico privato, e da un più limitato contenuto strutturale dei tracciati — inducono a condividere il giudizio positivo espresso dalla C.A.V.;

Delibera:

1. È approvata la modifica progettuale dell'intervento del comune di Roma indicato in premessa e che assume ora la denominazione di «sistema di trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi Eur-Tor de' Cenci ed Eur-Tor Pagnotta».

All'intervento così modificato, del costo complessivo arrotondato di 154,211 Meuro, resta attribuito il contributo, in termini di volume d'investimenti, di 71,023 Meuro assegnato in precedenza e posto a carico della legge n. 211/1992 e successive medificazioni ed integrazioni;

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà — appena possibile — a comunicare alla segreteria di questo Comitato la quota di contributo, in termini di limiti di impegno, assegnata al suddetto intervento nell'ambito del tetto massimo di cui al richiamato decreto dirigenziale 17 dicembre 2002.

3. Il predetto Ministero, inoltre, vigilerà sull'attuazione della presente delibera e verificherà che il comune di Roma provveda al reperimento delle ulteriori fonti di finanziamento per la copertura dell'intero costo dell'opera, dando anche per tale adempimento tempestiva comunicazione alla segreteria di questo Comitato.

Qualora il comune non provveda alla copertura del costo residuo entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il contributo di cui al punto 1 s'intende automaticamente revocato.

4. Il soggetto aggiudicatore dovrà inoltre assicurare che i rotabili, il cui costo — come sopra esposto — è incluso nel costo di realizzazione dell'intervento e che sono quindi almeno in parte a carico della finanza pubblica, resteranno di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

5. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 133

06A07440

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2004. (Deliberazione n. 42/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le con-

seguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la proposta trasmessa dal Ministro degli affari esteri con nota n. 452170 del 16 novembre 2005 concernente la relazione sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta nell'anno 2004, che illustra, fra l'altro, il quadro internazionale, l'attività della cooperazione italiana e l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel 2004;

Vista inoltre la nota n. 170090 del 29 novembre 2005 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ha trasmesso la relazione predisposta, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 49/1987, sulle attività di propria competenza svolte nel 2004, concernenti l'operatività di banche e di fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi;

Ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale, nonché l'evoluzione dell'aiuto pubblico del Paese nel corso del 2004;

Delibera:

È approvata la relazione annuale presentata dal Ministro degli affari esteri indicata in premessa, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2004 ed è altresì approvata la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, per il medesimo anno, concernenti l'operatività di banche e di fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006,
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 137

06A07439

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003». (Deliberazione n. 22/06/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 agosto 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS» Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;

Vista la delibera n. 16/04/CIR del 23 dicembre 2004, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005;

Vista la delibera n. 67/05/CIR del 5 ottobre 2005, recante «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;

Vista la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 167/05/CONS del 25 maggio 2005, recante «Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla delibera n. 469/04/CONS e affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e 2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2003 e 2004»;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 17 novembre 2004;

Vista la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico concernenti l'approvazione del provvedimento relativo al «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

Udita la relazione del commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003».

2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presente provvedimento e la relazione della società Europe Economics concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003 sono pubblicati sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
D'ANGELO

Allegato A alla Delibera n. 22/06/CIR

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A : "SERVIZIO UNIVERSALE: APPLICABILITA' DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2003"

Modalità di consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al "Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003", finalizzato a stabilire l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla giustificazione del costo netto, l'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione concernenti la proposta di provvedimento di cui all'allegato B della presente delibera.

In particolare l'Autorità

INVITA

Le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi da 9 a 113 dell'allegato B, nonché alle proposte di decisione indicate nei riquadri contraddistinti dalle lettere da A ad I del medesimo allegato.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica
Att.ne ing. Giovanni Cazora, responsabile del procedimento
Centro Direzionale is. B5 – "Torre Francesco"
80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081.7507.621

E' gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: g.cazora@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo, con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in modo da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

L'audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

Allegato B alla Delibera n. 22/06/CIR

Proposta di provvedimento:

(1) Il procedimento istruttorio

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha presentato all'Autorità, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale per l'anno 2003, previsti dagli artt. 54, 56, 57 e 59 comma 2 del D.lgs. n. 259/03 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito Codice). L'Autorità ha, pertanto, avviato un procedimento istruttorio volto a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2003.

2. Ai fini della determinazione dell'iniquità dell'onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione, l'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria, ha richiesto agli operatori di cui all'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e di costi, nonché di volumi di traffico e numerosità della clientela.

3. L'Autorità, sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito, per l'anno 2003, un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia.

4. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione, ai sensi dell'art. 63 del Codice nonché dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 6, comma 2, lettera a), dell'Allegato 11 del Codice. Conseguentemente, l'Autorità ha incaricato la società Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di verificare il calcolo del costo netto, relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003.

5. Europe Economics ha avviato, in data 9 gennaio 2006, l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

6. Nel corso dell'attività di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato all'Autorità ed a Europe Economics la propria proposta di quantificazione dei vantaggi di mercato di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) dell'Allegato 11 del Codice.

7. In data 8 marzo 2006, Europe Economics ha presentato la relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dalle disposizioni dell'Allegato 11 dello stesso Codice. La relazione finale riporta altresì le modalità di calcolo e la quantificazione finale, effettuata da Europe Economics, dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

8. L'Autorità, effettuate le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) dell'Allegato 11 del Codice, intende formulare, con la presente proposta, i propri orientamenti

in merito alle decisioni da adottare con riferimento all'applicabilità e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003.

(2) La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione

9. Con le delibere n. 16/04/CIR e n. 67/05/CIR relative rispettivamente alla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002 e alla rinnovazione del procedimento concernente l'applicabilità del meccanismo di ripartizione per l'anno 1999, l'Autorità ha provveduto a definire criteri puntuali per stabilire l'iniquità dell'onere del costo netto del servizio universale e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione, di tale costo netto, tra tutti gli operatori di mercato. In particolare tali criteri prevedono di valutare il livello di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile, in un contesto di servizio universale, nonché di valutare il livello di interdipendenza tra operatori che domandano servizi di interconnessione e il fornitore del servizio universale. Peraltro tale interdipendenza genera benefici sia per i consumatori, sia per gli operatori di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi di originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non remunerative.

(2.1) Il livello concorrenziale nel mercato della telefonia vocale su rete fissa

10. L'Autorità ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per accertare che il livello di concorrenza del mercato della telefonia vocale su rete fissa sia tale da giustificare l'eventuale applicazione del meccanismo di ripartizione del costo netto. Le risultanze dell'analisi economica e concorrenziale per i servizi al dettaglio di telefonia e per i servizi di interconnessione offerti dagli operatori di rete fissa e mobile, hanno mostrato, per il 2003, il permanere delle condizioni di concorrenza già riscontrate nel corso dei procedimenti relativi al costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2002.

11. In particolare, relativamente all'analisi concorrenziale, si è proceduto a valutare la struttura del mercato al dettaglio dei servizi di telefonia e del mercato all'ingrosso dei servizi di interconnessione offerti su rete fissa e mobile, sulla base dei dati inviati dagli operatori. A tale riguardo, dall'analisi dell'aggregazione da un lato delle direttrici di traffico e dall'altro dei servizi all'ingrosso degli operatori di rete fissa, è emerso che nel corso del 2003, la quota di Telecom Italia si è attestata rispettivamente intorno al 63% e 65%. Le risultanze dell'analisi conconorrenziale hanno altresì evidenziato che diversi operatori di rete fissa in concorrenza con Telecom Italia sono stati in grado di conseguire nell'anno 2003 quote di mercato significative sia per i servizi di interconnessione, sia per i servizi al dettaglio di telefonia vocale.

12. L'analisi concorrenziale mostra infine un elevato livello di interdipendenza tra gli operatori alternativi di rete fissa e mobile e il fornitore del servizio universale. Tale livello di interdipendenza è mostrato dai rilevanti costi di interconnessione sostenuti dagli operatori in relazione ai propri costi totali. L'interdipendenza tra operatori genera, tuttavia, anche vantaggi di mercato derivanti dall'esistenza degli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia. A titolo di esempio, le analisi dei dati richiesti mostrano che gli operatori di

rete mobile conseguono significativi ricavi di interconnessione derivanti dal servizio di terminazione mobile per chiamate originate dalle categorie agevolate di clienti, dalle aree non remunerative e dalle postazioni di telefonia pubblica non remunerative di Telecom Italia.

(2.2) La sostituibilità tra servizi di telefonia mobile e servizi di telefonia fissa nelle aree non remunerative.

13. Al fine di identificare le categorie di operatori ai quali imporre obblighi di contribuzione al fondo, l'Autorità ha provveduto a valutare la sostituibilità, in un contesto di servizio universale, dal lato della domanda e dell'offerta tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e rete mobile, così come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato e coerentemente con le delibere n. 16/04/CIR e n. 67/05/CIR.

14. Il contesto merceologico e geografico di riferimento è rappresentato in particolare dalle aree non remunerative del Paese, servite in perdita dal fornitore del servizio universale. L'area non remunerativa è definita come quel bacino di clienti non profittevoli serviti dalla stessa centrale di stadio di linea la quale svolge tipicamente funzioni di concentrazione e di attestazione di linee afferenti alla rete di distribuzione in rame. Il servizio di accesso al dettaglio consente al consumatore di effettuare e/o ricevere chiamate di telefonia vocale e di usufruire di alcuni dei servizi correlati previsti dall'art. 54 del Codice. L'art. 53 del Codice prevede, inoltre, che i servizi forniti in regime di servizio universale debbano essere offerti a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.

15. Per quanto concerne il contesto geografico del servizio universale, si tratta di aree geografiche marginali del paese, situate prevalentemente in montagna o collina dove la densità di popolazione è particolarmente bassa e il reddito medio pro-capite è inferiore a quello della provincia di riferimento, i clienti affari sono inferiori alla percentuale media della provincia di appartenenza e le condizioni economiche praticate ai clienti finali sono indifferenziate geograficamente in forza degli obblighi di servizio universale.

16. L'Autorità ha, quindi, provveduto ad accertare in tale contesto merceologico/geografico l'esistenza di sostituibilità sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta tra servizi di telefonia vocale forniti su rete fissa e mobile.

17. La sostituibilità è stata valutata accertando il comportamento dei clienti di Telecom Italia a seguito di un ipotetica disattivazione delle linee di accesso presenti nelle aree non remunerative. In tal caso, infatti, è stato accertato che un volume elevato di traffico (circa il 90% nel 1999 e 2000, il 95% nel 2001, 2002 e 2003) sarebbe stato originato con terminali di telefonia mobile, qualora il fornitore del servizio universale avesse deciso di non servire le aree non remunerative attraverso la rete fissa di telecomunicazioni. Tale sostituibilità è stata valutata, nel corso degli anni, anche dai soggetti revisori nell'ambito delle attività di verifica del calcolo del costo netto (consorzio ERCS-WIK-NERA per l'anno 1999, NERA per il 2000, Analysys per il 2001, Europe economics per 2002). In tale ambito, la valutazione della sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile è necessaria per determinare i cosiddetti ricavi di sostituzione, i quali hanno un impatto significativo sull'ammontare complessivo del costo netto.

18. I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi che Telecom Italia non perderebbe nonostante la disattivazione di un'area di centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una postazione telefonica pubblica, in quanto i clienti disattivati deciderebbero di far ricorso, ad esempio, a linee telefoniche alternative (per esempio amici, vicini, postazioni di lavoro, telefoni pubblici) presenti in adiacenti aree remunerative.

19. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal livello riscontrato di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile, nel senso che all'aumentare della sostituibilità una sempre maggiore quantità di traffico si trasferirà dalla rete fissa di Telecom Italia alla rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta quindi una perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente diminuzione dei cosiddetti ricavi di sostituzione. Poiché questi sono allocati in diminuzione degli effettivi ricavi che l'area non remunerativa consegue, maggiore sarà la sostituibilità, minore sarà il costo netto di un'area non remunerativa. Pertanto l'analisi di sostituibilità, che è effettuata dal revisore nel corso delle attività di controllo del calcolo del costo netto, viene considerata nella valutazione del costo netto e concorre alla sua quantificazione, riducendone il valore all'aumentare del grado di sostituibilità.

20. A questo riguardo vale la pena sottolineare che l'elevato grado di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile accertato dai soggetti revisori ha ridotto sensibilmente il costo netto di Telecom Italia ammesso al meccanismo di ripartizione dall'Autorità.

21. La sostituibilità sul versante dell'offerta rappresenta una fase dell'analisi successiva ed accessoria rispetto alla sostituibilità dal lato della domanda. Si tratta di verificare l'esistenza di concorrenza potenziale derivante dall'ipotetica scelta del fornitore del servizio universale di non offrire il servizio di accesso alla telefonia vocale su rete fissa per i clienti residenti nelle aree non remunerative. In altre parole, si realizza la sostituibilità sul versante dell'offerta nel caso in cui, a seguito della disattivazione delle linee di accesso delle aree non remunerative da parte di Telecom Italia, gli operatori presenti nel mercato dell'accesso di rete fissa sono disponibili ad incrementare la capacità produttiva per fornire il servizio universale, oppure gli operatori presenti in altri mercati possono convertire parte della produzione per entrare nel mercato dell'accesso di telefonia vocale su rete fissa nell'ambito geografico delle aree non remunerative.

22. In un contesto di servizio universale, la sostituibilità dal lato dell'offerta può essere valutata solo attraverso un meccanismo di designazione ex-ante del fornitore del servizio universale al quale possono prendere parte a parità di condizioni tutti gli operatori di telecomunicazioni. Tale meccanismo di designazione ex-ante non è mai stato implementato nel settore delle telecomunicazioni italiano ed europeo. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva dell'Autorità del 2002, in merito all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale, diversi operatori avevano espresso osservazioni anche sulla possibilità di migliorare l'efficienza della fornitura del servizio universale tramite selezione competitiva del fornitore. Non è quindi possibile escludere a priori che gli operatori di telecomunicazioni possano essere interessati a partecipare ad un meccanismo di designazione ex-ante in ragione anche dei benefici indiretti derivanti dagli obblighi di servizio universale.

23. Alla luce di quanto premesso, l'Autorità ritiene che sussistano i presupposti economici per stabilire l'esistenza di un certo grado di sostituibilità potenziale anche dal lato dell'offerta del servizio di accesso alla telefonia vocale su rete fissa in un contesto di servizio universale.

24. L'Autorità non ha ritenuto opportuno valutare i comportamenti dei consumatori sulla base delle variazioni dei prezzi relativi alla telefonia in quanto per i servizi erogati in forza degli obblighi di servizio universale non esiste, per definizione, alcun tipo di concorrenza. Si tratta di servizi offerti esclusivamente in perdita, dove i meccanismi di mercato falliscono ed è possibile la fornitura dei servizi stessi solo attraverso l'imposizione di obblighi normativi primari e secondari in capo ad uno o più operatori designati, al fine di tutelare determinate categorie di clienti finali (che risiedono in aree non remunerative, fanno uso di postazioni telefoniche pubbliche non remunerative ed hanno particolari esigenze sociali).

25. L'Autorità, sulla base di quanto premesso, ritiene che il livello di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile offerti in un contesto di servizio universale sia particolarmente elevato e tale da rendere gli operatori di rete mobile soggetti contribuenti al fondo del servizio universale attraverso il meccanismo di ripartizione del costo netto.

26. L'Autorità ritiene pertanto che l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale a carico di Telecom Italia sia ingiustificato, ed altresì che sia applicabile il meccanismo di ripartizione agli operatori di rete fissa e mobile, coerentemente con quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Allegato 11 al Codice stesso.

(3) L'esenzione dalla contribuzione al fondo

27. L'anno 2003 è stato caratterizzato da un livello significativo e consolidato della concorrenza in termini di numero di operatori presenti sul mercato, in termini di domanda dei servizi di interconnessione e delle quote di mercato degli operatori alternativi nei servizi al dettaglio di telefonia vocale. I costi di interconnessione degli operatori alternativi costituiscono tuttora una porzione rilevante dei costi totali sostenuti dagli operatori stessi. Si rileva, infatti, che, diversi operatori hanno registrato, per l'anno 2003, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi previsti dall'Allegato 11 del Codice.

28. In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, l'Autorità ritiene opportuno applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori. L'Autorità ritiene, infatti, che l'applicazione di un meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo, con l'aggiunta di una soglia di esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione.

A. Quesito relativo ai paragrafi (2) e (3)
A.1 Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ivi compreso il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'Allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del totale?

(4) La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia

29. Telecom Italia ha presentato all'Autorità la relazione sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'esercizio contabile 2003, la quale include tra i servizi previsti dal Capo IV del Codice:

a) Telefonia vocale composta da:
   - i) Aree di centrale SL non remunerative;
   - ii) Aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree di centrale SL remunerative;
   - iii) Categorie agevolate di clienti;
   - iv) Telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di aree SL remunerative.

30. Successivamente all'approvazione della delibera n. 16/04/CIR, Telecom Italia ha presentato un nuovo calcolo del costo netto del servizio universale, al fine di recepire i cambiamenti alle tecniche di calcolo proposti da Europe Economics, nell'esercizio di verifica del costo netto 2002, ed approvati dall'Autorità. L'impatto sul costo netto dei calcoli effettuati da Telecom Italia, ante e post delibera n. 16/04/CIR, sono riportati nella relazione finale di Europe Economics, allegata al presente provvedimento di consultazione pubblica.

(5) Il costo netto delle aree SL e delle aree armadio

(5.1) La proposta di Telecom Italia

31. Telecom Italia ha impiegato una metodologia basata su dati geo-referenziati, descritta in dettaglio nella propria relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2003, per identificare *ex-ante* le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di servizio universale.

32. Il calcolo del costo netto non è stato quindi effettuato su tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate caratteristiche altimetriche, di marginalità demografico-territoriale e di capacità di generare reddito che le possano qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che, pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio universale.

33. Nell'esercizio di determinazione del costo netto 2003, Telecom Italia ha provveduto a recepire nel proprio sistema di calcolo (SusyXP) tutte le modifiche effettuate da Europe Economics nel corso dell'esercizio di verifica 2002 (con l'eccezione delle modifiche apportate ai costi commerciali e delle modifiche metodologiche) ed approvate dall'Autorità con la delibera n. 16/04/CIR.

34. Il costo netto presentato da Telecom Italia, derivante dall'applicazione della metodologia di calcolo prevista dal quadro normativo vigente, è risultato pari a 74.9 milioni di euro, ante valutazione dei relativi benefici indiretti.

35. La descrizione puntuale degli elementi di costo e di ricavo, afferenti il servizio di telefonia vocale offerto nelle aree non remunerative, è riportata nella relazione finale di Europe Economics.

(5.2) La verifica di Europe Economics

36. Europe Economics, sulla base dell'attività di verifica del modello di Telecom Italia per la stima del costo netto della Fonia Vocale, è pervenuta alle seguenti conclusioni generali:

(a) le procedure di calcolo inserite in SusyXP applicano correttamente quanto descritto nel documento metodologico e sono generalmente in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per il calcolo del costo netto relativo agli obblighi di servizio universale per la fonia vocale;

(b) ciononostante, sono stati osservati specifici casi in cui è stato ritenuto che le tecniche di calcolo e i dati di input debbano essere modificati.

37. Al fine di rendere il calcolo del costo netto maggiormente accurato, Europe Economics ha apportato alcuni cambiamenti al modello presentato da Telecom Italia. Tali cambiamenti sono di seguito elencati:

(a) Aggiornamento tabelle di input;
(b) Allocazione dei costi di spostamento per interventi su centrali SL;
(c) Allocazione dei ricavi da contributi di installazione del raccordo abbonato;
(d) Calcolo del traffico entrante netto;
(e) Calcolo dei ricavi da traffico entrante netto;
(f) Condivisione del tracciato/cavo;
(g) Costo unitario della fibra ottica di colleganemto del link SL-SGU;
(h) Costi della gestione commerciale;
(i) Costi amministrativi e di disallineamento temporale.

38. In merito alle questioni di natura metodologica, Telecom Italia ha presentato il calcolo del costo netto assumendo che in media i cespiti di rete si trovino al 50% della propria vita utile, in linea con il vigente quadro regolamentare. Europe Economics, analogamente all'esercizio di verifica del costo netto 2002, ha apportato delle modifiche alla valorizzazione del capitale impiegato, utilizzando il valore residuo medio dei cespiti desumibile dai dati di contabilità. Europe Economics ha altresì introdotto, nell'esercizio di verifica dell'anno 2003, un ulteriore cambiamento metodologico relativo ai cespiti completamente ammortizzati.

39. L'impatto complessivo degli aggiustamenti apportati da Europe Economics è di una riduzione del costo netto della telefonia vocale di circa 63,3 milioni di euro rispetto al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia (74,9 milioni di euro). Il costo netto risultante dalla revisione del calcolo è quindi pari a 11,6 milioni di euro. Europe Economics ha comunque quantificato il costo netto della telefonia vocale escludendo

dal calcolo i cambiamenti metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il costo netto della telefonia vocale così ricalcolato è risultato pari a 44,4 milioni di euro.

(6) Il costo netto delle categorie agevolate di clienti

(6.1) La proposta di Telecom Italia

40. Telecom Italia ha presentato, per l'anno 2003, il costo netto relativo alle categorie agevolate di clienti che ammonta a circa 7,8 milioni di euro. Tale voce di costo netto deriva dalle disposizioni, di recepimento della normativa nazionale, previste dalle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS in merito alla fornitura di condizioni economiche agevolate a favore di particolari categorie di clienti.

41. Secondo quanto previsto dai suddetti provvedimenti, Telecom Italia pratica quindi il 50% di riduzione del prezzo al dettaglio del canone di abbonamento mensile al servizio telefonico e applica l'esenzione totale dal pagamento dello stesso prezzo a coloro che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti).

42. Il costo netto delle categorie agevolate di clienti deriva dalla riduzione dei ricavi generata dalle disposizioni regolamentari nonché dai costi evitabili dell'erogazione e gestione del servizio medesimo (comunicazione ai clienti, adeguamento dei sistemi informativi, formazione del personale).

43. Telecom Italia ha recepito nel proprio modello di calcolo, ad eccezione dell'elasticità dei consumi rispetto al reddito, tutte le modifiche apportate da Europe Economics nell'esercizio di verifica del costo netto 2002 ed approvate dall'Autorità con la delibera n. 16/04/CIR. La descrizione del modello di calcolo del costo netto delle categorie agevolate di clienti è riportata nella relazione finale di Europe Economics.

(6.2) La verifica di Europe Economics

44. Europe Economics ha effettuato i seguenti aggiustamenti rispetto alle voci di costi e di ricavi prospettati da Telecom Italia per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate di utenti: modifica dei ricavi mancati; eliminazione dei costi amministrativi; eliminazione dei costi per il disallineamento temporale.

45. Gli aggiustamenti di Europe Economics hanno ridotto il costo netto delle categorie agevolate di clienti da 7,76 a 7,47 milioni di euro.

(7) Il costo netto della telefonia pubblica

(7.1) La proposta di Telecom Italia

46. La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente all'interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono già considerate nel costo netto della telefonia vocale. Sempre nell'ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di

identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche della telefonia pubblica, che la stessa società avrebbe potuto evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio universale.

47. Telecom Italia ha applicato i criteri stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS concernente "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche", per individuare il numero di postazioni telefoniche pubbliche per ogni area geografica necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti. In applicazione di tali criteri, Telecom Italia ha presentato un costo netto della telefonia vocale pari a 28,8 milioni euro. Con l'approvazione della delibera n. 16/04/CIR l'Autorità ha accettato le rettifiche apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto della telefonia pubblica presentato da Telecom Italia. Telecom Italia ha quindi provveduto a recepire tali rettifiche nel proprio sistema di calcolo, pervenendo ad un costo netto pari a 14,5 milioni di euro, il quale è stato sottoposto alla verifica di Europe Economics.

(7.2) La verifica di Europe Economics

48. L'esercizio di verifica del calcolo del costo netto della telefonia pubblica è stato effettuato a partire dal nuovo calcolo predisposto all'interno del sistema SusyXP da parte di Telecom Italia una volta recepite le rettifiche effettuate da Europe Economics ed approvate dall'Autorità con la delibera n. 16/04/CIR. Nel corso dell'attività di verifica Europe Economics ha rilevato alcuni errori sia dal punto di vista dell'approccio metodologico sia per quanto concerne le procedure di calcolo del costo netto utilizzate da TI.

49. Europe Economics ha dunque apportato alcune correzioni alle procedure di calcolo di seguito elencate:

(a) postazioni di telefonia pubblica in luoghi di particolare rilevanza sociale ai sensi della Delibera 290/01/CONS;
(b) postazioni telefoniche pubbliche con ricavi da traffico nulli;
(c) postazioni telefoniche pubbliche senza codice ISTAT;
(d) file di costi unitari per impianti e apparati.

La descrizione puntuale delle modifiche apportate al calcolo del costo netto, sono riportate nella relazione finale di Europe Economics.

50. Europe Economics ha apportato altresì rettifiche alle procedure di calcolo e ai dati di input. Tali rettifiche, riportate in dettaglio nella relazione finale, hanno riguardato le poste contabili relative alla pulizia del parco impianti USO, alla percentuale di ricarico, ai ricavi mancati, ai ricavi da pubblicità, ai costi dei sistemi di gestione e della rete intelligente, ai costi commerciali, ai costi amministrativi, ai costi di disallineamento temporale e agli aspetti metodologici.

51. Il costo netto risultate dall'esercizio di verifica di Europe Economics si è attestato a 11,7 milioni di euro. Europe Economics ha comunque quantificato il costo netto della telefonia pubblica al netto dei cambiamenti metodologici che, cosi ricalcolato, è risultato pari a 9,2 milioni di euro.

(8) I vantaggi di mercato presentati da Telecom Italia e verificati da Europe Economics

52. Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha presentato a Europe Economics la propria proposta relativa alla quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall'essere organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il totale dei vantaggi di mercato proposti è pari a 12,3 milioni di euro, risultanti dalla somma dei benefici della fedeltà al marchio (10,2 milioni di euro) e del valore pubblicitario delle occasioni di contatto (2,1 milioni di euro).

53. Europe Economics ha quantificato i vantaggi di mercato derivanti dalla fedeltà al marchio e dal valore pubblicitario delle occasioni di contatto ed ha ritenuto che il ciclo di vita, la presenza diffusa ed il database dei clienti non abbiano generato alcun vantaggio a favore del soggetto fornitore del servizio universale. L'attività di verifica di Europe Economics ha condotto ad alcune rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate da Telecom Italia. La quantificazione delle voci componenti i vantaggi di mercato è riportata nella seguente tabella n. 4.

Tabella 4: Valutazione dei vantaggi di mercato degli obblighi di servizio universale del 2003

Benefici indiretti	Europe Economics 2003 – euro/Mil.
1) Fedeltà al marchio	**15,4**
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – mailing	**1,7**
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – telefoni pubblici	**3,1**
4) Database cliente	**0**
5) Presenza diffusa	**0**
6) Effetto del ciclo di vita	**0**
Totale	**20.2**

Fonte : Europe Economics

54. L'analisi dettagliata relativa alla valutazione dei vantaggi di mercato di Europe Economics è descritta nella relazione finale sulla verifica del calcolo del costo netto, allegata al presente provvedimento.

55. Europe Economics in ottemperanza alla delibera n. 16/04/CONS ha infine sottratto dal costo netto complessivo l'ammontare totale dei vantaggi di mercato.

(9) Le risultanze dell'esercizio di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio contabile 2003

56. L'impatto delle rettifiche apportate al costo netto presentato da Telecom Italia e la valutazione dei vantaggi di mercato sono sintetizzati nella tabella sottostante.

Tabella 6: Risultanze della verifica del calcolo del costo netto dell'anno 2003 di Europe Economics (Euro/milioni)

	Telecom Italia	Europe Economics (con cambiamenti metodologici)	Europe Economics (Senza cambiamenti metodologici)
	Costo netto	Costo netto	Costo Netto
Fonia Vocale	74,9	11,6	44,4
Telefonia Pubblica	14,5	11,7	9,2
Categorie Agevolate	7,8	7,5	7,5
Benefici Indiretti	(12,3)	(20,2)	(20,2)
Totale	84,9	10,5	40,9

57. Europe Economics ha apportato una serie di aggiustamenti sia di natura metodologica sia nelle procedure di calcolo adottate da Telecom Italia per la determinazione del costo netto. Più in particolare, Europe Economics ha modificato la metodologia di calcolo in merito al valore netto di sostituzione e alle minusvalenze nonché al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e delle vite utili dei cespiti. Europe Economics ha comunque proceduto a quantificare in modo disaggregato l'impatto che tali cambiamenti metodologici hanno sul costo netto sia della telefonia vocale sia della telefonia pubblica. I risultati sul costo netto derivanti dell'esclusione dei cambiamenti metodologici sono stati forniti da Europe Economics nella propria relazione finale.

(9.1) L'ammissibilità dei costi netti del servizio universale

58. Secondo la normativa vigente, il soggetto incaricato della fornitura degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel richiedere il finanziamento del costo netto ad operatori terzi, che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso se non fosse stato soggetto all'obbligo di fornitura.

59. Telecom Italia ha quindi presentato il calcolo del costo netto solo per quei servizi che non avrebbe offerto e per quei costi che non avrebbe sostenuto in assenza degli obblighi di servizio universale. In tal senso, Telecom Italia ha inteso imputare nel calcolo del costo netto dei vari servizi anche i costi amministrativi e di disallineamento temporale.

60. L'Autorità, con la delibera n. 16/04/CIR ha stabilito che i costi amministrativi e di disallineamento temporale costituiscano un onere in capo a Telecom Italia qualora intenda richiedere il finanziamento del servizio universale all'Autorità. Peraltro l'art. 63 comma 2 del Codice prevede che possa essere finanziato esclusivamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60 del Codice, tra cui non figurano i costi di

amministrativi e di disallineamento temporale. A questo proposito, l'Autorità ritiene che al fine di garantire l'efficienza delle attività di verifica, tali voci di costo non debbano essere imputate e presentate da Telecom Italia nel calcolo del costo netto dei futuri esercizi contabili (a partire dall'esercizio contabile 2005 incluso).

(9.2) L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di clienti)

61. Relativamente alla telefonia vocale, Telecom Italia ha utilizzato anche per l'anno 2002 la metodologia di calcolo del costo netto che permette di identificare a priori le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative, conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, la quale ha definito un bacino di aree potenzialmente non remunerative, sulla base di dati geo-referenziati e di profittevolezza, al fine di individuare le aree che Telecom Italia non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.

62. Telecom ha altresì presentato il costo netto della fornitura del servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate per particolari categorie di clienti.

63. Europe Economics ha apportato delle rettifiche al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. Tali rettifiche sono separate in funzione della natura della modifica apportata e sono distinte in rettifiche metodologiche e rettifiche alle tecniche di calcolo e dati di input. Più in particolare, Europe Economics ha inteso da un lato confermare i cambiamenti metodologici concernenti la valorizzazione del capitale impiegato, già applicati per il calcolo del costo netto 2002, e dall'altro ha introdotto nuove modifiche metodologiche relative alla vita utile dei cespiti. A tale proposito, Europe Economics nel corso delle attività di verifica ha rilevato che talune categorie di cespiti risultavano totalmente ammortizzate anche se in esercizio. Europe Economics ha quindi proceduto ad allungare le vite utili dei cespiti al fine di riflettere il maggior utilizzo del cespite rispetto ai piani di ammortamento di Telecom Italia.

64. Sulla base dei cambiamenti metodologici e alle tecniche di calcolo nonché ai dati di input, Europe Economics è pervenuta ad un ammontare di costo netto delle aree non remunerative pari a 11,6 milioni di euro.

65. Con la delibera n. 16/04/CIR l'Autorità, ha inteso separare le questioni relative alle tecniche di calcolo dalle questioni metodologiche concernenti il costo netto. Più in dettaglio, l'Autorità ha stabilito che le modifiche metodologiche, apportate al calcolo del costo netto, possono essere implementate solo a seguito di un processo di consultazione pubblica volto ad acquisire le osservazioni di tutti gli operatori di mercato. La metodologia deve definire criteri generali di base, al fine di fornire coerenza e continuità di calcolo nel medio periodo. E' pertanto evidente che non tutte le modifiche apportate al calcolo del costo netto, da parte del soggetto revisore, comportano una cambiamento della metodologia di base. In tal senso, l'Autorità con la delibera n. 14/02/CIR ha stabilito, sulla base di criteri e dati geo-referenziati, un bacino di aree potenzialmente non remunerative, fissato per 24 mesi, al di fuori del quale Telecom Italia non ha facoltà di richiedere un costo netto, anche se sul territorio nazionale dovesse rilevare altre aree in perdita.

66. Europe Economics ha effettuato una serie di cambiamenti metodologici tra cui il metodo di valutazione del capitale impiegato e di determinazione delle vite utili dei cespiti. Tali cambiamenti hanno un impatto significativo sui criteri di calcolo del costo netto e pertanto, l'Autorità ritiene che i suddetti cambiamenti metodologici debbano essere oggetto di un processo di consultazione pubblica e non introdotte nel calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio contabile 2003.

67. In merito alle modifiche alle tecniche di calcolo e ai dati di input, Europe Economics ha riscontrato la necessità di apportare delle rettifiche rispetto ai valori di costo presentati da Telecom Italia. L'Autorità ritiene che tali rettifiche apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto delle aree non remunerative siano pienamente giustificate.

68. L'Autorità ritiene pertanto opportuno sottoporre a consultazione pubblica sia la quantificazione effettuata da Europe Economics per il costo netto delle aree non remunerative (aree SL e aree armadio), con i cambiamenti metodologici (pari a 11,6 milioni di euro) sia quella effettuata escludendo i cambiamenti metodologici, quantificata nella misura di 44,4 milioni di Euro.

69. In merito alle categorie agevolate, l'Autorità ritiene ammissibile, ai sensi dell'art. 59, comma 2, del Codice delle comunicazioni, il relativo costo netto nella misura di 7,5 milioni di euro stabilita da Europe Economics.

70. L'Autorità ritiene quindi che il costo netto delle aree non remunerative (SL e armadio) quantificato in 44,4 milioni di euro e il costo netto delle categorie agevolate di clienti valutato da Europe Economics in 7,5 milioni di euro sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2002.

(9.3) L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica

71. La delibera n. 290/01/CONS stabilisce i criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche. Telecom Italia ha presentato il costo netto della telefonia pubblica in relazione alle postazioni telefoniche pubbliche in perdita installate sulla base dei criteri di distribuzione territoriale stabiliti dall'Autorità anche attraverso la delibera n. 16/04/CIR.

72. Nell'esercizio di verifica del costo netto, Europe Economics ha apportato una serie di rettifiche di carattere metodologico sia riferite alle procedure di calcolo.

73. Ribadendo quanto già evidenziato sugli aspetti metodologico-contabili, l'Autorità ritiene opportuno sottoporre a consultazione pubblica sia la quantificazione effettuata da Europe Economics per la telefonia pubblica con i cambiamenti metodologici (pari a 11,7 milioni di euro) sia quella effettuata escludendo i cambiamenti metodologici, quantificata nella misura di 9,2 milioni di Euro.

(9.4) La valutazione dei vantaggi di mercato

74. L'Autorità riconosce che la stima dei vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale risulta particolarmente complessa, in quanto non esistono metodologie di calcolo univoche, in ambito internazionale, per tale valutazione. D'altra parte, il quadro normativo richiede che il calcolo del costo netto tenga conto dei vantaggi di mercato derivanti al soggetto fornitore del servizio universale e, a tale riguardo, indica alcune tipologie di vantaggi di cui il soggetto revisore deve tener conto nell'ambito della verifica. Le valutazioni dei vantaggi di mercato effettuate da Europe Economics sono in linea con la prassi seguita per tali stime da altre Autorità di settore e società di consulenza di rilevanza internazionale e confermano le metodologie di calcolo utilizzate per il costo netto 2002 e dalle società Analysys e NERA rispettivamente per il costo netto 2001 e 2000.

Tabella 7 : Valutazione dei benefici indiretti per gli anni 2000, 2001 e 2002 (Euro/Milioni)

Benefici indiretti	Europe Economics 2003 – euro/Mil.	Europe Economics 2002 – euro/Mil.	Analysys 2001 – euro/Mil.	NERA 2000 – euro/Mil.
1) Fedeltà al marchio	**15,4**	24,7	25,3	20,4
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – mailing	**1,7**	1,8	2,6	4,1
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – telefoni pubblici	**3.1**	2.4	3,1	5,9
4) Database cliente	**0**	0	0	0,13
5) Presenza diffusa	**0**	0	0	0
6) Effetto del ciclo di vita	**0**	0	0	1,7
Totale	**20.2**	28.8	31,0	32,4

L'Autorità pertanto ritiene, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica che i vantaggi di mercato stimati da Europe Economics siano giustificati e pertanto ammissibili al meccanismo di ripartizione nella misura di 20,2 milioni di euro.

(10) Finanziamento del servizio universale

75. Considerate le valutazioni espresse nella precedente sezione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo, di cui all'articolo 4 dell'Allegato 11 del Codice, risulta pari, nell'ipotesi di ammettere i cambiamenti metodologici a **€ 10.712.341** mentre, nell'ipotesi di escludere i cambiamenti metodologici, lo stesso risulta pari a **€.41.039.340**. Tali valori, riassunti nella tabella 9,

comprendono, in entrambe le ipotesi proposte in consultazione pubblica, il costo netto ammissibile al meccanismo di ripartizione tenuto conto dei vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia quale soggetto fornitore del servizio universale e gli oneri (€. 164.000 IVA compresa) relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.
Il dettaglio delle voci di costo netto e dei relativi vantaggi di mercato giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione è sintetizzato in tabella 9.

Tabella 9 : Onere complessivo del servizio universale per l'anno 2003 (Euro/Milioni)

	(Proposta con cambiamenti metodologici)	Proposta senza cambiamenti metodologici)
	Costo netto	Costo Netto
Fonia Vocale	**11,6**	**44,4**
Telefonia Pubblica	**11,7**	**9,2**
Categorie Agevolate	**7,5**	**7,5**
Benefici Indiretti	**(20.2)**	**(20.2)**
Costo di verifica del calolo	**0,16**	**0,16**
Totale	**10,71**	**41,04**

76. Con l'avvio del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale dell'anno 2003, l'Autorità ha provveduto a richiedere agli operatori i dati e le informazioni indicate nell'allegato 11 del Codice al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo sulla base delle modalità di calcolo.

77. L'Autorità ha pertanto determinato le seguenti percentuali di contribuzione come indicato nella seguente tabella 10:

Tabella 10: Quote di contribuzione

Soggetto debitore	*Quota di contribuzione*
Telecom Italia	30,1%
Telecom Italia Mobile	29,3%
Vodafone Omnitel	22,5%
Wind TLC	14,5%
Telecom Italia Sparkle	3,6%
Totali	100,0%

B. Quesiti relativi alla sezione (9).
B.1 Quesiti relativi alla sezione (9.2)
B.1.1 Quale delle proposte dell'Autorità si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative SL e armadio), ovvero con e senza i cambiamenti di natura metodologica (rispetto alla metodologia usata per il controllo del costo netto per l'anno 2001) riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti nonché alla vita utile dei cespiti derivanti dall'attività di verifica del calcolo del costo netto?
B.1.2 Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate di clienti nella misura presentata da Europe Economics e dall'Autorità?

B.2 Quesito relativo alla sezione (9.3)
B.2.1 Quale delle proposte dell'Autorità si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia pubblica ovvero con e senza i cambiamenti di natura metodologica riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e derivanti dall'attività di verifica del calcolo del costo netto?

B.3 Quesito relativo alla sezione (9.4)
B.3.1 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione i vantaggi di mercato nella misura presentata da Europe Economics.

C. Quesito relativo alla sezione (10)
C.1 Quale delle proposte dell'Autorità, di cui alla tabella 9, si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l'adozione del meccanismo di ripartizione del costo netto 2003 in relazione alle voci di costo e di ricavo previste dall'Allegato 11 al Codice?

(11) Metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale

78. L'Autorità, con la delibera n. 16/04/CONS, ha considerato i cambiamenti metodologici proposti da Europe Economics nell'esercizio di verifica 2002 come un miglioramento del calcolo del costo netto. Tuttavia l'Autorità ha ritenuto necessario che le modifiche di natura metodologica fossero valutate all'interno di un più ampio e sistematico processo di revisione metodologica da effettuare nel corso dell'attività di verifica del calcolo del costo netto per l'anno 2003.

79. La relazione finale di Europe Economics, relativa al costo netto dell'esercizio contabile 2003, riporta in modo separato le questioni di natura metodologica, alla base del calcolo del costo netto. In tale ambito Europe Economics ha trattato le questioni relative a:

- bacino di aree potenzialmente non remunerative;
- valorizzazione del capitale impiegato;
- cespiti completamente ammortizzati ma ancora in esercizio;
- tasso di remunerazione del capitale;

- efficienza dei costi operativi;
- minusvalenze e FCM;
- costi storici rispetto ai costi incrementali di lungo periodo.

80. L'Autorità ha rilevato la necessità di rivedere la metodologia di calcolo, al fine di stabilizzare la determinazione del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale. L'Autorità ritiene quindi che i principali aspetti della metodologia di calcolo debbano essere disciplinati, a valle di un processo di consultazione che coinvolga gli operatori di telecomunicazioni, nell'ambito del provvedimento definitivo relativo al servizio universale 2003.

81. A tale riguardo, Europe Economics ha formulato una proposta all'Autorità affinché, attraverso un processo di consultazione, sia stabilita una metodologia che recepisca le principali questioni concernenti il calcolo del costo netto.

82. L'Autorità intende quindi sottoporre a consultazione pubblica le proposte di provvedimento in merito alle principali questioni metodologiche relative al calcolo del costo netto del servizio universale, le quali una volta approvate avrebbero efficacia per un periodo non inferiore a tre esercizi contabili (a partire dall'esercizio contabile 2004 incluso). Al riguardo, l'Autorità ha identificato tra le principali tematiche di natura metodologica:

a) Criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative;
b) Criterio di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato;
c) Determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale;
d) Determinazione delle vite utili dei cespiti;
e) Scelta tra Financial Capital Maintenance e Operating Capital Maintenance e trattamento delle minusvalenze;
f) Uso dei costi storici o dei costi correnti quale base di valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti ad obblighi di servizio universale;
g) Uso dei costi prospettici incrementali di lungo periodo;
h) Riconoscimento, ai fini del finanziamento, dei soli costi afferenti ad un'efficiente fornitura degli obblighi di servizio universale;
i) Definizione del bacino di apparecchi telefonici pubblici finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e trattamento dei relativi vantaggi di mercato.

a) Criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative

83. In merito al punto a), l'Autorità ritiene che i criteri di identificazione *ex-ante* delle aree potenzialmente non remunerative debbano essere definiti in modo più puntuale, al fine di garantire che le aree, per le quali Telecom Italia richiede il finanziamento attraverso il fondo, non sarebbero servite in assenza di obblighi di servizio universale. In particolare, l'Autorità ritiene che un'area SL possa essere definita come potenzialmente non remunerativa allorquando siano verificati i requisiti sotto riportati, determinati secondo soglie definite dall'organismo indipendente, incaricato di verificare il costo netto 2004, ed approvati dall'Autorità:

- l'area appartiene ad un luogo montuoso, secondo la definizione ISTAT;

- il comune o la frazione del comune serviti dall'area SL sono caratterizzati da una bassa densità di popolazione in relazione ad una determinata soglia che indica la notevole dispersione della popolazione sul territorio;
- l'area è caratterizzata da una lunghezza della rete di distribuzione secondaria superiore ad una prestablita soglia che indica la notevole dispersione sul territorio della rete di distribuzione;
- l'area, seppur situata in una zona di montagna, a bassa densità di popolazione, e con una rete di distribuzione secondaria dispersa sul territorio, non è un'area turistica, industriale o con una certa presenza di clientela affari ovvero con caratteristiche socio-economiche da renderla potenzialmente remunerativa, secondo prestabilite soglie di valutazione;
- l'area è caratterizzata da un reddito pro-capite del comune di appartenenza inferiore al reddito mediano nazionale;
- l'area è servita da una centrale SL che utilizza la tecnologia trasmissiva PDH;

84. L'adozione di un bacino di aree potenzialmente non remunerative, all'interno del quale ricercare le aree servite effettivamente in perdita, implica che le eventuali aree profittevoli identificate ex-post, all'interno del suddetto bacino, siano computate a riduzione del costo netto complessivo del servizio di telefonia vocale. Tale meccanismo è giustificato dal fatto che le aree profittevoli, identificate all'interno del bacino, si configurano quali vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia in ragione degli obblighi di servizio universale, previsti dal quadro normativo.

b) Criterio di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato

85. Per quanto riguarda il punto b), l'Autorità osserva che la valorizzazione del capitale impiegato attraverso la metodologica dei costi prospettici incrementali di lungo periodo può essere effettuata attraverso diversi criteri contabili. La metodologia dei costi incrementali implica ipotesi di efficienza sulle risorse di rete, anche se tali risorse sono effettivamente impiegate per adempiere agli obblighi di servizio universale. In tal senso, l'ipotesi di valorizzare il capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti, non è incoerente con la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo e di impiego delle risorse di rete da parte di un generico operatore efficiente. D'altro canto, il criterio di valorizzazione del capitale impiegato al 50% del valore dei cespiti non è il criterio che garantisce il più elevato ritorno sull'investimento iniziale così come accade con altre metodologie contabili quali per esempio la rata. Tale criterio ha il vantaggio di prevenire oscillazioni sull'ammontare finale del costo netto derivanti dai periodi di sviluppo o riduzione degli investimenti. Si osserva in ogni modo che il criterio di valutazione del capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi afferenti al servizio universale.

86. Altre metodologie di valorizzazione del capitale impiegato sono rappresentate dalla rata semplice e dal valore residuo contabile dei cespiti.
Fissato, il valore iniziale e la vita utile del cespite nonché il tasso di remunerazione del capitale, il metodo della rata consiste nel calcolo di una quota costante (rata) tale che al termine della vita utile del cespite è garantita la copertura del valore del cespite stesso e della remunerazione nel corso del tempo del suo valore residuo attraverso il tasso di

remunerazione del capitale, fissato dall'Autorità. Tale metodo di valorizzazione del capitale può essere effettuato sia ipotizzando che il prezzo del cespite sia costante, sia che il prezzo vari in funzione del trend dei prezzi, valutato sulla base della metodologia dei costi correnti. Anche il metodo della rata semplice è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi relativi al servizio universale.

87. Sia il metodo della rata sia il metodo del 50% del valore residuo del capitale, sono applicabili in un contesto di costi incrementali basati sui costi correnti. I costi correnti tuttavia sono riconducibili ai nuovi principi contabili internazionali, per quanto attiene la valorizzazione dell'attivo patrimoniale, attraverso il cosiddetto *fair value*. E' quindi evidente che l'impiego dei costi correnti, così come di metodologie di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato, in un contesto regolamentare, dovranno essere coerenti con i nuovi principi contabili internazionali.

88. Il metodo del valore residuo contabile dei cespiti (NBV/GBV) è il criterio tradizionale di valorizzazione del capitale impiegato ed è previsto dalla delibera n. 399/02/CONS per i cespiti afferenti alla rete di trasporto. Tale metodo ha il vantaggio di fornire un valore puntuale sul capitale impiegato, anche se l'impatto di tale valorizzazione sul costo netto complessivo può essere caratterizzato da oscillazioni di anno in anno, in ragione del peso degli investimenti o disinvestimenti in corso di realizzazione.

89. Il grafico seguente riporta l'andamento nel corso del tempo della valorizzazione della somma degli ammortamenti e del costo del capitale secondo i diversi criteri di calcolo e sulla base dell'ipotesi che il valore del cespite sia pari a 100, la sua vita utile pari a 10 anni e il tasso di remunerazione del capitale pari al 13,5%.
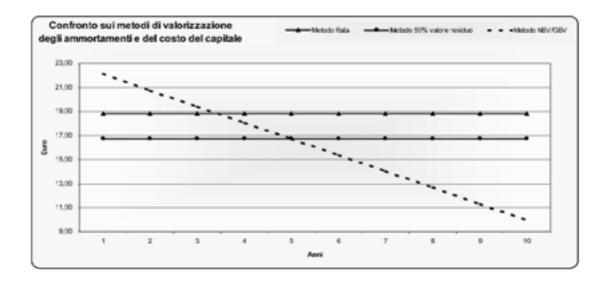
c) Determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale

90. Per quanto concerne il metodo di determinazione del tasso di remunerazione del capitale, in un contesto di servizio universale (punto c), Europe Economics ha riportato nell'allegato 1 alla relazione finale sul calcolo del costo netto 2003, le proprie osservazioni in merito alla possibilità di determinare un costo del capitale specifico per le attività fornite nell'ambito del servizio universale.

91. Europe Economics ha altresì valutato la possibilità di diversificare il tasso di remunerazione del capitale per aggregati regolatori, in ragione del fatto che il servizio universale include, per larga parte, servizi che fanno uso prevalentemente delle risorse di accesso.

92. A tale proposito, l'Autorità ha rilevato che sebbene la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale differenziato per aggregati regolatori fornisca il corretto segnale al mercato sui costi finanziari dei servizi regolamentati, le modalità di calcolo risultano spesso difficoltose e i dati di ingresso non sempre reperibili. Come conseguenza i risultati del calcolo del costo del capitale sarebbero soggetti ad un elevato grado di arbitrarietà. Nell'ambito dell'analisi di mercato relativa ai servizi di accesso disaggregato di rete fissa, l'Autorità ha effettuato una dettagliata analisi al fine di determinare un tasso di remunerazione del capitale separato per gli aggregati accesso, trasporto e commerciale. Più in particolare, l'Autorità ha analizzato i coefficienti Beta di operatori di telecomunicazioni italiani ed esteri fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile nonché di servizi a larga banda. Si è provveduto altresì ad analizzare i coefficienti Beta di società italiane ed estere operanti in settori di pubblica utilità caratterizzati da diversi gradi di concorrenza come il settore idrico, aeroportuale, elettrico ed energetico. Al termine dell'analisi dei coefficienti Beta di società italiane ed estere operanti nei settori di telecomunicazioni ed altri settori di pubblica utilità, l'Autorità ha concluso che, sebbene esistono metodologie consolidate per il calcolo di Beta divisionali, i dati osservati (relativi a oltre 20 società) non consentono di identificare una relazione significativa tra rischio di impresa e grado di infrastrutturazione nelle reti di accesso e trasporto. L'Autorità ha quindi ritenuto che un coefficiente Beta divisionale (Accesso e Trasporto) non era allo stato determinabile ai fini del calcolo del costo del capitale.

93. Si osserva tuttavia che un tasso di remunerazione del capitale specifico per il servizio universale, può essere determinato a prescindere dal calcolo di un costo del capitale divisionale, separato per aggregati regolatori. Le attività di servizio universale, infatti, sono soggette ad un rischio di impressa nullo o estremamente basso in ragione del fatto che le perdite, derivanti da tali attività, sono finanziate da altri operatori di mercato, attraverso il meccanismo di ripartizione del costo netto.
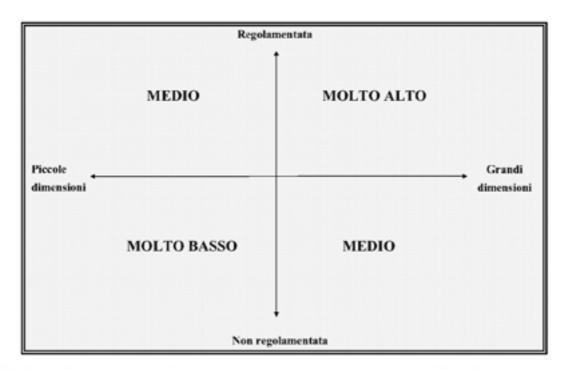
94. Il grafico, riportato a fini puramente espositivi, mostra le dinamiche di una struttura finanziaria[1] in funzione della dimensione economica dell'impresa e del rischio di impresa derivante dal grado di regolamentazione cui è soggetto l'operatore. Nel caso specifico, il servizio universale nel settore delle telecomunicazioni italiano rappresenta la forma di regolamentazione più incisiva, anche alla luce del fatto che gli obblighi derivanti dal servizio universale sono forniti da un unico operatore di rilevanza internazionale e di grandi dimensioni economiche.

95. Anche il coefficiente beta varia in funzione della maggiore o minore remunerazione del capitale proprio richiesta dagli investitori, rispetto ad un mercato finanziario di riferimento, a seconda del rischio di impresa che caratterizza l'operatore. Dal grafico[2], risulta evidente che in un contesto in cui il rischio di impresa è molto basso, come nel caso del servizio universale, il coefficiente beta, può assumere valori molto diversi da quelli caratterizzanti un operatore considerato nel suo complesso.

[1] [Cosiddetto Gearing, formalmente indicato con D/(D+E): indica il rapporto tra ammontare dei debiti e il capitale complessivo dell'impresa]
[2] Il grafico riporta dati a fini puramente espositivi
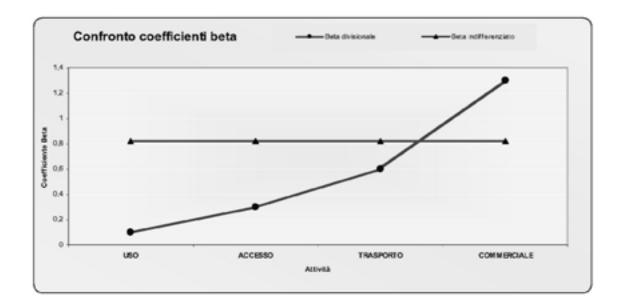
L'Autorità sulla base di quanto premesso e di quanto prospettato da Europe Economics in merito al confronto internazionale, con le esperienze australiane e neozelandesi, ritiene che il coefficiente beta, possa essere differenziato tenendo conto delle caratteristiche di funzionamento del servizio universale. Conseguentemente il livello di *gearing* dovrà collocarsi al massimo dell'intervallo, definito nell'allegato A1 alla delibera n. 4/06/CONS.

d) Determinazione delle vite utili dei cespiti

96. Nel corso della verifica del calcolo del costo netto (punto d), Europe Economics ha inteso introdurre, rispetto alla verifica del 2002, un'ulteriore modifica, di natura metodologica, legata alla determinazione delle vite utili dei cespiti impiegati nella fornitura del servizio universale. Al riguardo, l'Autorità osserva che il quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria non prevede la modifica delle vite utili dei cespiti, per riflettere il maggiore o minore utilizzo da parte dell'operatore rispetto al proprio piano di ammortamenti. Addirittura, la delibera n. 399/02/CONS, relativa alle linee guida per l'introduzione dei costi correnti, prevede che le vite utili dei cespiti siano uguali a quelle utilizzate ai fini della predisposizione del bilancio civilistico. Peraltro, Telecom Italia ha facoltà nella predisposizione della contabilità generale di variare la vita utile dei cespiti in funzione del depauperamento effettivo dei cespiti stessi.

97. L'Autorità pertanto ritiene che le vite utili dei cespiti debbano essere le stesse di quelle impiegate nella predisposizione del bilancio civilistico, senza alcun tipo di deroga derivante da ipotesi legate ad un contesto di efficienza di un generico operatore, fornitore del servizio universale. L'Autorità ritiene infine che i cespiti completamente ammortizzati debbano essere esclusi dal calcolo del costo netto del servizio universale, sia per quanto concerne le voci di ammortamento, sia per quanto attiene le relative voci del capitale impiegato.

e) Scelta del FCM / OCM e trattamento delle minusvalenze;
f) Uso dei costi storici o dei costi correnti quale base di valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti ad obblighi di servizio universale;
g) Uso dei costi prospettici incrementali di lungo periodo;
h) Riconoscimento, ai fini del finanziamento, dei soli costi afferenti ad un efficiente fornitura degli obblighi di servizio universale.

98. In merito ai punti da e) a h), Europe Economics, fa rilevare che i modelli a costi incrementali di lungo periodo sono implementati per fornire un segnale agli operatori di mercato in un contesto concorrenziale circa la scelta ottimale tra la realizzazione di infrastrutture di rete proprietarie e l'acquisto di servizi all'ingrosso dall'operatore storicamente dominante nel settore delle telecomunicazioni. In un ambito di servizio universale, invece, i costi dovrebbero essere valorizzati attraverso i costi effettivamente sostenuti (costi storici) dal soggetto fornitore, il quale percepisce un finanziamento dagli operatori di mercato attraverso il fondo del servizio universale.

99. L'attuale calcolo del costo netto del servizio universale è fondato su ipotesi di un'efficiente impiego di risorse da parte di un generico operatore attraverso la metodologia contabile dei costi prospettici incrementali di lungo periodo (la cui base di costo è data dai costi correnti per tutti i cespiti impiegati), sulla base di quanto previsto dall'Allegato 11 al codice.

100. L'Autorità osserva che l'impiego della metodologia dei costi prospettici incrementali di lungo periodo non è pertinente in un contesto, quale il servizio universale, dove i meccanismi di mercato falliscono e nessun processo competitivo è presente nel meccanismo di ripartizione del costo netto finalizzato al finanziamento degli obblighi di servizio universale. In assenza di meccanismi competitivi tra operatori per la fornitura del servizio universale, il finanziamento dello stesso dovrebbe essere basato sui costi e i ricavi effettivamente sostenuti e conseguiti, nell'esercizio contabile di pertinenza, per fornire le prestazioni previste dagli artt. 54, 55, 56, 57 e 59 comma 2 del Codice.

101. I costi incrementali di lungo periodo presuppongono, invece, valutazioni legate al lungo periodo in un contesto prospettico, secondo metodologie non consolidate a livello internazionale, spesso in deroga ai principi contabili generali.

102. Nell'ambito delle analisi di mercato relative ai mercati 8, 9, 10 nonché 13 e 14, l'Autorità ha inoltre espresso l'orientamento di non utilizzare la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo per la determinazione dei costi dei servizi all'ingrosso inclusi in tali mercati. Ad analoghe conclusioni è pervenuta l'Autorità di regolamentazione britannica (OFCOM) la quale ha provveduto ad abbandonare la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo a favore dei costi correnti e dei costi effettivamente sostenuti nella rete di accesso.

103. I servizi inclusi nel contenuto del servizio universale usano risorse di rete afferenti sia all'aggregato trasporto, sia all'aggregato accesso, sebbene quest'ultimo assuma, in termini di valorizzazione, un peso maggiormente significativo sul totale del costo netto.

104. Il quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, prevede che i cespiti dell'aggregato regolatorio rete di accesso siano valorizzati a costi storici e che i cespiti degli aggregati regolatori trasporto e commerciale, siano valorizzati a costi correnti.

105. L'Autorità ritiene pertanto che, coerentemente con gli obblighi di contabilità regolatoria vigenti, i cespiti impiegati per fornire il servizio universale debbano essere valorizzati a costi storici, per quanto attiene ai cespiti dell'aggregato regolatorio rete di accesso, e a costi correnti per quanto riguarda i cespiti degli aggregati regolatori trasporto e commerciale, impiegando il metodo del valore residuo contabile (NBV/GBV). In tale ambito, Telecom Italia dovrà imputare nel calcolo del costo netto esclusivamente i costi che avrebbe potuto evitare di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale ed afferenti ad un'efficiente fornitura dei servizi in essi inclusi. Telecom Italia dovrà pertanto escludere da tale calcolo i costi derivanti dall'impiego di risorse non necessarie alla fornitura dei servizi e che comunque non sarebbero utilizzate da un generico operatore efficiente.

106. Un passaggio dai costi prospettici incrementali di lungo periodo, ai costi correnti ovvero ai costi storici, per il calcolo del costo netto, richiede comunque una modifica da parte dell'Autorità dell'Allegato 11 al codice, una volta acquisito il parere del Ministero delle Comunicazioni.

i) Definizione del bacino di apparecchi telefonici pubblici finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e trattamento dei relativi vantaggi di mercato.

107. Per quanto concerne il servizio di telefonia pubblica, si pone il problema di qualificare il comportamento di un operatore efficiente, che massimizza il proprio profitto, con riferimento all'istallazione di apparecchi telefonici pubblici (ATP) in un contesto di obblighi di servizio universale.

108. Con la delibera n. 290/01/CONS, l'Autorità ha definito i criteri qualitativi e quantitativi per individuare il numero minimo di apparecchi telefonici pubblici che soddisfa le esigenze degli utenti finali.

109. Il parco di apparecchi telefonici pubblici istallati da Telecom Italia sul territorio nazionale può essere suddiviso in macrocategorie costituite di diversi sottoinsiemi. In particolare dato il numero totale di ATP presenti sul territorio, il numero minimo di ATP istallate in ragione degli obblighi di servizio universale, derivanti dalla delibera n. 290/01/CONS, rappresenta il primo sottoinsieme rilevante ai fini della valutazione del costo netto della telefonia pubblica. Nell'ambito di tale sottoinsieme sono quindi identificati separatamente due ulteriori sottoinsiemi relativi agli ATP profittevoli e agli ATP non profittevoli.
La figura riporta la classificazione degli apparecchi telefonici pubblici istallati sul territorio nazionale in funzione degli obblighi di servizio universale e del livello di profittevolezza.
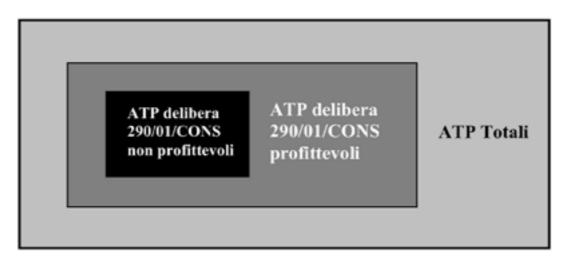
110. Le risultanze delle attività di verifica mostrano che Telecom Italia in molte aree ha istallato un numero di apparecchi telefonici pubblici superiore al numero minimo richiesto dalla delibera n. 290/01/CONS[3].

111. In tale situazione, è necessario stabilire quali ATP debbano essere identificate come appartenenti agli obblighi previsti dalla delibera n. 290/01/CONS e quali debbano essere considerate come liberamente istallate da Telecom Italia. E' inoltre essenziale valutare l'influenza della presenza degli ATP in eccesso, rispetto agli obblighi di servizio universale, al fine di valutare eventuali vantaggi di mercato derivanti da tali obblighi. L'attuale metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica prevede infatti che parte dei ricavi degli ATP in eccesso siano attribuiti in riduzione del relativo costo netto.

112. Sulla base di quanto premesso, l'Autorità ritiene che l'approccio seguito da Europe Economics in merito al trattamento degli ATP, sia corretto ai fini del calcolo del costo netto e dei vantaggi di mercato.

(11.1) Il finanziamento del servizio universale

113. In merito al finanziamento del costo netto del servizio universale, l'Autorità ha rilevato che dal 1999 taluni operatori di rete fissa sono esclusi dalla contribuzione al fondo in ragione del meccanismo di esenzione nonostante abbiano conseguito margini operativi e fatturati crescenti. L'esenzione della contribuzione al fondo è stabilita in relazione all'1% dei ricavi netti calcolati sulla base delle voci di costo e di ricavo previste dall'Allegato 11 al Codice. Affinché il meccanismo di ripartizione del costo netto possa minimizzare le distorsioni di mercato, deve includere la più ampia base possibile di operatori. L'ampliamento della base di operatori contribuenti al fondo presuppone la riduzione della soglia di esenzione attualmente fissata all'1% dei ricavi netti.

---

[3] A titolo di esempio, si possono essere configurate situazioni nelle quali il fornitore del servizio universale ha installato un certo numero di ATP (per es. 8) in un centro abitato con 1000, per il quale la delibera n. 290/01CONS prevede un numero inferiore di apparecchi.

114. L'Autorità osserva tuttavia che il calcolo della soglia dell'1% non include i costi ed i ricavi relativi ai servizi di accesso e ai servizi a larga banda nonostante il contenuto del servizio universale attualmente oggetto di finanziamento si basa fondamentalmente sulla fornitura del servizio di accesso.

115. L'inclusione dei ricavi e costi dei servizi di accesso e dei servizi a larga banda richiede la modifica dell'Allegato 11 al Codice, sentito il parere del Ministero delle Comunicazioni.

116. L'Autorità ritiene che la soglia di esenzione debba essere rivista congiuntamente ad una definizione puntuale delle voci di costo e di ricavo che meglio qualificano gli operatori che devono contribuire al costo netto del servizio universale.
L'Autorità ritiene infine che le quote di contribuzione al fondo devono essere calcolate anche sulla base dei ricavi riferibili ai servizi di accesso al dettaglio e all'ingrosso nonché dei costi sostenuti nei confronti di altre imprese per i servizi di accesso.

D. Quesito relativo alla sezione (11)
Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito:
D.1 ai criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative;
D.2 al criterio di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato;
D.3 alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale;
D.4 alla scelta del FCM rispetto al OCM nonché al trattamento delle minusvalenze;
D.5 all'uso dei costi correnti rispetto ai costi storici per la valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti ad obblighi di servizio universale;
D.6 all'uso, nel calcolo del costo netto, delle basi costo storico e correnti rispettivamente per la valorizzazione dei cespiti relativi all'aggregato accesso e all'aggregato trasporto e di un uso efficiente delle risorse impiegate nella fornitura del servizio universale da parte di un generico operatore;
D.7 alla definizione del bacino di apparecchi telefonici pubblici finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e al trattamento dei relativi vantaggi di mercato;
D.8 all'inclusione nel calcolo delle quote di contribuzione al fondo anche dei costi e dei ricavi derivanti dai servizi di accesso;
D.9 all'opportunità di ridurre la soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo, al fine di minimizzare le distorsioni di mercato.

06A07614

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Proroga del termine per l'uso provvisorio da parte di Poste Italiane S.p.A. del codice a tre cifre «186» per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi. (Deliberazione n. 23/06/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 agosto 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 9/03/CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2003;

Visto, in particolare, l'art. 28, comma 5, dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, che prevede che la società Poste Italiane S.p.A. è abilitata all'uso provvisorio del codice a tre cifre «186» per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi fino alla data del 30 giugno 2006;

Vista la nota di Poste Italiane S.p.A. del 19 giugno 2006, con la quale si richiede l'attribuzione definitiva del predetto codice, in considerazione della natura del servizio per il quale è utilizzato, da ritenersi di interesse generale, ed, in subordine, si richiede la proroga, per un congruo periodo di tempo, del termine previsto per l'uso provvisorio del codice medesimo;

Considerato che sussiste al momento la necessità di avviare l'attività di revisione del Piano di numerazione, nel cui ambito appare opportuno trattare la questione in modo organico, analizzando tutti gli aspetti connessi alla eventuale definitiva assegnazione del codice «186»;

Considerato inoltre che la durata della proroga di cui al presente provvedimento potrà essere riconsiderata in esito alle valutazioni dell'Autorità di regolamentazione del settore postale, cui il presente provvedimento viene trasmesso;

Ritenuto che nelle more dell'espletamento di tali attività, appare ragionevole procedere ad una proroga dell'attuale utilizzo del codice «186», per un periodo non superiore a 12 mesi, fatte salve ulteriori decisioni, tenuto anche conto della conoscenza del numero da parte della clientela e del fatto che un'immediata cessazione potrebbe risultare fonte di disservizio nei confronti della medesima;

Udita la relazione del commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Proroga

1. Il termine di cui all'art. 28, comma 5, dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR è prorogato fino al 30 giugno 2007, fatte salve ulteriori decisioni da parte dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità nonché trasmessa al Ministero delle comunicazioni.

Roma, 2 agosto 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: NAPOLI

06A07613

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 1° agosto 2006, n. **7942.**

Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane

Con la circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 sono state fornite indicazioni in merito alle nuove modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per i settori «Industria», «Turismo» e «Commercio» previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006.

Considerata l'esigenza di fornire precisazioni più puntuali in merito a particolari aspetti e di provvedere ad alcune rettifiche, alla predetta circolare sono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito indicate.

Al punto 1.1, il terzo periodo, dalle parole «Nel caso in cui» e fino a «due distinte unità produttive», è eliminato.

Al punto 1.3, dopo il primo periodo, è aggiunto quanto segue: «Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale».

Con riferimento ai soli bandi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare, è ancora in corso la presentazione delle domande, la mancata trasmissione delle predette dichiarazioni non determina il rigetto della domanda.

Al punto 3.9, dopo il punto 6) è aggiunto il seguente punto: «6-*bis)* con riferimento alle spese di cui alla lettera *c)*, si precisa che le stesse possono comprendere anche la casa del custode, che è ammissibile nel limite di mq 100.».

Al punto 5.1, secondo capoverso, dopo le parole «del decreto attuativo» sono aggiunte le seguenti: «, precisando che il divieto ivi previsto di presentare una domanda per un nuovo programma in presenza di un programma già agevolato nella medesima unità produttiva riguarda le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992, ivi comprese quelle concesse nell'ambito della misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione - del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».

Al punto 5.5, terzo capoverso, primo alinea, dopo le parole «in diminuzione» è aggiunto quanto segue: «, nonché gli elementi per il calcolo delle maggiorazioni di cui al punto 6.5; in tale ultimo caso, ai fini del calcolo di tutte le maggiorazioni si fa riferimento alla data di presentazione della domanda riformulata».

Al punto 5.7, secondo capoverso, secondo alinea, dopo le parole «dal soggetto finanziatore e/o dalla società di leasing» è aggiunto quanto segue: «Tale valutazione riguarda le previsioni economiche dell'iniziativa, ivi compresa la redditività prospettica e la coerenza/compatibilità di dette previsioni con i volumi attesi di produzione e con il mercato di riferimento, nonché la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa relativa all'attendibilità del piano di copertura finanziaria degli investimenti proposti e delle spese di gestione dell'iniziativa stessa, tenuto conto anche di eventuali ulteriori programmi aziendali temporalmente sovrapposti.». Il periodo successivo, da «Le banche accertano» a «successivo punto 6.8» è sostituito dai seguenti: «Le banche concessionarie accertano, quindi, la mera conformità del testo della delibera allo schema di cui alla citata convenzione; le stesse verificano, inoltre, che l'importo indicato nella delibera sia compatibile, in rapporto alle spese ritenute ammissibili, con le condizioni di cui al precedente punto 2.1, punto 3) e che la delibera abbia una validità temporale compatibile con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8.».

Inoltre, al quarto alinea del medesimo capoverso, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «la presenza, nel piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, di un valore delle fonti finanziarie sufficiente alla copertura dei fabbisogni ivi previsti, tenuto conto delle spese ritenute ammissibili e delle agevolazioni concedibili»; nel caso in cui le fonti finanziarie risultino insufficienti rispetto ai fabbisogni, la banca concessionaria farà presente tale circostanza all'impresa e al soggetto finanziatore nella nota di comunicazione dell'esito istruttorio positivo di cui si dirà in seguito, richiedendo una nuova delibera, rilasciata sulla base del nuovo piano di copertura finanziaria, che costituisce condizione per la stipula del contratto di finanziamento. La banca concessionaria evidenzierà detta condizione nella relazione istruttoria da trasmettere al Ministero e ne darà opportuna comunicazione al soggetto agente di cui al punto 6.8.».

Al punto 6.2, secondo capoverso, terzo alinea, le parole «pari a 0,01%» sono sostituite dalle seguenti «pari a 1%».

Al punto 6.3, alla fine del secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora la perizia indichi il valore degli investimenti innovativi descritti, in caso di difformità di tale valore rispetto a quello indicato dall'impresa nella scheda tecnica sarà considerato il minore dei due.».

Al punto 6.5, lettera *b)*, al secondo periodo, dopo le parole «il valore del fatturato da esportazioni dirette» è aggiunto il seguente inciso: «, sia UE che extra UE,».

Al punto 7.5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui il programma non abbia beneficiato del contributo in conto capitale le banche concessionarie effettuano il sopralluogo in corrispondenza dell'ultimo stato di avanzamento, nonché, ove il programma agevolato abbia durata superiore a 24 mesi, almeno un sopralluogo a fronte degli stati di avanzamento intermedi.».

L'allegato n. 7 è sostituito dall'allegato *A* alla presente circolare.

Infine, per tener conto di alcuni aggiornamenti intervenuti in ordine alle banche concessionarie e agli istituti collaboratori, l'allegato n. 10 è sostituito dall'allegato *B* alla presente circolare.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO A

<u>Allegato n. 7 alla circolare N. 980902 del 23 marzo 2006</u>

Dichiarazione dell'impresa relativa a <u>ciascun immobile</u> esistente da acquistare o da acquisire in locazione finanziaria nell'ambito del programma di investimenti da agevolare (punto 3.9 della circolare)

Il sottoscritto ...., nato a ...., prov. .... il ...., e residente in ...., prov. ...., via e n. civ. ...., in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 recante il n. .... relativa ad un programma di investimenti promosso presso l'unità locale ubicata in ...., prov. ...., via e n. civ. ...., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

in qualità di .... **(1)** dell'impresa .... con sede legale in ...., via e n. civ. ....:

- che il suddetto programma di investimenti comprende l'acquisto/l'acquisizione in locazione finanziaria di un immobile esistente (terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti: .... (2);
- **(3)** che il detto immobile non è stato oggetto di programmi di investimento già agevolati;
- **(3)** che il detto immobile è stato oggetto di un programma di investimenti agevolato con atto formale n. .... del .... da parte di ...., <u>ultimato nei dieci anni che precedono la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda</u> e che le relative agevolazioni sono state integralmente restituite o recuperate dall'amministrazione concedente;
- **(3)** che il detto immobile è stato oggetto di un programma di investimenti agevolato con atto formale n. .... del .... da parte di ...., <u>non ancora ultimato alla data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda</u> e che le relative agevolazioni sono state integralmente restituite o recuperate dall'amministrazione concedente;
- **(3)** che il detto immobile è stato oggetto di un programma di investimenti agevolato con atto formale n. .... del .... da parte di .... già ultimato e che alla data di presentazione del <u>Modulo relativo alla suddetta domanda sono già trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione</u>;
- **(4)** che, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, i soci dell'impresa, ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i

parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati proprietari, neanche parzialmente, dell'immobile stesso;

- **(4)** che, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, uno o più dei soci dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, sono stati proprietari dell'immobile stesso, come di seguito specificato:

…………………………. **(5)** ………………………………. **(6)** ……………………………………**(7)**

…………………………... **(5)** ………………………………. **(6)** ……………………………………**(7)**;

- **(8)** che, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, la suddetta impresa e quella venditrice non si sono trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c., né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche cumulative, che facevano riferimento, anche indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25%.

Data

timbro e firma **(9)**

……………………………………………

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell'immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto della presente dichiarazione
(3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(4) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(5) Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o singolo parente o affine entro il 3° grado del socio stesso (in quest'ultimo caso indicare anche il relativo socio)
(6) Quota (%) di possesso dell'immobile a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
(7) Quota (%) di partecipazione nell'impresa richiedente le agevolazioni a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
(8) Riportare solo nei casi in cui la compravendita avvenga tra imprese
(9) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

ALLEGATO B

Allegato n. 10 alla circolare N. 980902 del 23 marzo 2006

Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle Attività Produttive e degli istituti collaboratori convenzionati con le medesime banche concessionarie per gli adempimenti di cui alla legge n. 488/1992 riferiti alle domande presentate sui bandi aperti successivamente alla data del 25 marzo 2001.
Elenco aggiornato al 9 giugno 2006.

ATTENZIONE: l'elenco tiene conto delle seguenti operazioni societarie:
- Sanpaolo IMI S.p.A. ha effettuato conferimenti di rami di azienda in relazione ai quali è stata modificata la composizione del RTI in cui è banca mandataria;
- Centrobanca Studio Finanziario S.p.A., è stata incorporata in Centrobanca S.p.A. che è divenuta mandataria del RTI;
- Banca dell'Umbria 1462 è stata incorporata dalla Banca UniCredito Italiano S.p.A. la quale a sua volta ha conferito a UniCredit Banca S.p.A. il ramo di azienda qualificato come "Retail", detta banca subentra in tutti i rapporti in essere a nome dell'incorporata Banca dell'Umbria 1462 S.p.A.; nell'ambito del medesimo RTI, Banca Mediocredito S.p.A., che aveva il ruolo di banca mandante, ha prima modificato la propria denominazione sociale in UniCredit Banca Mediocredito S.p.A. e poi ha effettuato la scissione a UniCredit Banca d'impresa S.p.A. del ramo di azienda "Banking";
- nell'ambito del RTI avente Prominvestment S.p.A. mandataria, Banca delle Marche S.p.A., mandante in detto RTI, nonché istituto collaboratore convenzionato con altri soggetti concessionari, ha ceduto il ramo d'azienda leasing.

NOTA: per ogni soggetto concessionario è indicato l'ufficio responsabile dei servizi di istruttoria ed erogazione della legge n. 488/92 e la relativa ubicazione, conformemente all'art. 4 della legge n. 241/90:

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
UNICREDIT BANCA S.p.A. – Perugia in qualità di mandataria del RTI composto da: • UniCredit Banca S.p.A. • UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. • Mediocredito del Friuli – Venezia Giulia S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: UNICREDIT BANCA S.p.A. Alleanze Confidi e Finanza Agevolata Supporto Rete Via F. Baracca n. 5 06128 Perugia	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. – Udine ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona) ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato ° FIDIS S.p.A. – Torino ° CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia ° CRL COMPAGNIA REGIONALE LEASING S.p.A. – Terni ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° ITALEASE NETWORK S.p.A. – Milano ° BANCA ITALEASE S.p.A. – Milano ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° FRIULIA – LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO S.p.A. – Udine

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
	° ADRIA LEASING S.p.A. Treviso ° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. Milano ° PRIVATA LEASING S.p.A. – S. Maurizio (Reggio Emilia) ° BIELLA LEASING S.p.A. – Biella ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. Brescia ° FINAGEN S.p.A. Venezia ° ESALEASING S.p.A. – Ancona ° LOCAFIT S.p.A. – Milano ° CLARIS LEASING S.p.A. Treviso ° DEUTSCHE LEASING ITALIA S.p.A. – Milano ° FORTIS LEASE SPA – Treviso ° PALLADIO LEASING S.p.A. – Vicenza
Banca Intesa Mediocredito S.p.A. – **Milano** in qualità di mandataria del RTI composto da: • Banca Intesa Mediocredito S.p.A. • Banca Cis S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: Banca Intesa Mediocredito S.p.A. Presidio di Prodotto via Cernaia, 10 20121 Milano	° FORTIS LEASE S.p.A. – Treviso ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° BANCA CARIGE S.p.A. – Genova ° BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. Desio (Milano) ° CENTRO LEASING S.p.A. – Firenze ° ABF LEASING S.p.A. Milano ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona) ° NEOS FINANCE S.p.A. Bologna ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° PRIVATA LEASING S.p.A. S. Maurizio (Reggio Emilia) ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari ° TERLEASING S.p.A. – Teramo
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – **Roma** Ufficio responsabile dei servizi: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Direzione Crediti Servizio Perfezionamento del Credito e degli Incentivi alle imprese Via degli Aldobrandeschi n. 300 00163 Roma	° COFIRI F. & L. S.p.A. – Roma ° COOPERLEASING S.p.A. Bologna ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° FIDIS S.p.A. Torino ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona) ° LOCAFIT S.p.A. – Milano
Banca Italease S.p.A. – Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Banca Italease S.p.A. • Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc.coop. • Banca Popolare di Bari S.c.p.a. • Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.	° ABF LEASING S.p.A. – Milano ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. Napoli ° COOPERLEASING S.p.A. Bologna ° ITALEASE NETWORK S.p.A. – Milano ° LEASIMPRESA S.p.A. Torino

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
• Banco di Sardegna S.p.A. • Meliorbanca S.p.A. • Efibanca S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: Banca Italease S.p.A. U.O. Client Management Banche Banca concessionaria e Agevolato Via Cino del Duca n. 12 20122 Milano	° LOCAFIT S.p.A. – Milano ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari ° LEASINVEST S.p.A. – Bologna ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona) ° PRIVATA LEASING S.p.A. – S. Maurizio (Reggio Emilia) ° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. Pisa ° BNP PARIBAS LEASE GROUP S.p.A. – Milano ° CNH CAPITAL EUROPE – Milano ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° MERCANTILE LEASING S.p.A. Firenze
Centrobanca S.p.A. – Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Centrobanca S.p.A. • Tercas Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. • Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c. p. A. • Credito Valtellinese Società cooperativa • Credito Siciliano S.p.A. • Banca Carige S.p.A. • Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. • Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c. • Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. • Banca Nuova S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: Centrobanca S.p.A. Direzione Finanza Agevolata Servizio Legge 488 e Patti Territoriali Corso Europa n. 20 20122 Milano	° LIGURE LEASING S.p.A. – Savona ° BPU LEASING S.p.A. – Bergamo ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ° BANCA AGRILEASING S.p.A. Roma ° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino ° BIELLA LEASING S.p.A. – Biella ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. Milano ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° FIDIS S.p.A. Torino ° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. – Milano ° ESALEASING S.p.A. Ancona ° ABF LEASING S.p.A. – Milano ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona) ° TERLEASING S.p.A. Teramo ° ITALEASE NETWORK S.p.A. – Milano ° BANCA ITALEASE S.p.A. – Milano ° CREDITO ARTIGIANO S.p.A. – Milano ° LOCAFIT S.p.A. – Milano ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze
Europrogetti & Finanza S.p.A. – Roma Ufficio responsabile dei servizi:	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° BANCA CARIGE S.p.A. Genova ° BIELLA LEASING S.p.A. – Biella

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
Europrogetti & Finanza S.p.A. *Ufficio Finanza Agevolata* *Via Piemonte n. 53* *00187 Roma*	° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. – Napoli ° COOPERLEASING S.p.A. Bologna ° CREDEMLEASING S.p.A. Reggio Emilia ° FRAER LEASING S.p.A. Cesena (Forlì) ° ITALEASE NETWORK S.p.A. Milano ° BANCA ITALEASE S.p.A. Milano ° MCC. S.p.A. Roma ° LOCAFIT S.p.A. – Milano ° SBS LEASING S.p.A. – Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. Prato ° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. Pisa ° MEDIOLEASING S.p.A. Jesi (Ancona) ° CENTRO LEASING S.p.A. Firenze ° SARDALEASING – Sassari ° LEASIMPRESA – Torino ° NATEXIS LEASE SUCCURSALE ITALIA - Milano ° LOCAT S.p.A. - Bologna
Interbanca S.p.A. – Milano Ufficio responsabile dei servizi: Interbanca S.p.A. Agevolazioni Corso Venezia n. 56 20121 Milano	° SG LEASING S.p.A. – Milano ° ADRIA LEASING S.p.A. – Treviso ° BANCA ITALEASE S.p.A. – Milano ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. Napoli ° MCC S.p.A. – Roma ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari ° INTESA LEASING S.p.A. Milano ° CREDEMLEASING S.p.A. Reggio Emilia ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° LEASINVEST S.p.A. – Bologna ° LOCAT S.p.A. Bologna ° LOCAFIT S.p.A. – Milano ° MEDIOLEASING S.p.A. Jesi (Ancona) ° SAN PAOLO LEASINT S.p.A. - Milano

Banche concessionarie	**Istituti collaboratori**
MCC S.p.A. – Roma in qualità di mandataria del RTI composto da: • *MCC S.p.A.* • *Banco di Sicilia S.p.A.* • Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: MCC S.p.A. Servizio Commerciale Corporate Via Piemonte n. 51 00187 Roma	° CREDEMLEASING SPA Reggio Emilia ° BANCA AGRILEASING S.p.A. Roma ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° CREDITO SICILIANO S.p.A. – Palermo ° FIDIS S.p.A. Torino ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona) ° CATERPILLAR FINANCIAL CORPORATION S.A. E.F.C. – Milano ° FIN ECO LEASING SPA Brescia ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. Brescia ° LOCAFIT S.p.A. Milano ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. Milano
MPS Banca per l'impresa S.p.A. – Firenze Ufficio responsabile dei servizi: MPS Banca per l'impresa S.p.A. Direzione Generale Direzione Finanziamenti e Servizi Ufficio Consulenza e Servizi PA Viale G. Mazzini n. 46 50132 Firenze	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° COMMERCIO E FINANZA S.p.A. Napoli ° COOPERLEASING S.p.A. Bologna ° CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ° FIN ECO LEASING S.p.A. Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. Milano ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° LOCAFIT S.p.A. – Milano ° MEDIOLEASING S.p.A. – Jesi (Ancona) ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. Prato ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. Milano ° SARDALEASING S.p.A. – Sassari ° TERLEASING S.p.A. – Teramo ° ABF LEASING S.p.A. Milano
Prominvestment S.p.A. – Roma in qualità di mandataria del RTI composto da: • Prominvestment S.p.A. • Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. • Iccrea Banca S.p.A. • Mediobanca S.p.A. • Banca delle Marche S.p.A. • Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. Ufficio responsabile dei servizi: Prominvestment S.p.A. Ufficio area operativa Legge 488/92 Via Nomentana n. 146 00162 Roma	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. Milano ° FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° MCC S.p.A. – Roma ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° MEDIOCREDITO DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA S.p.A. Udine ° MERCANTILE LEASING S.p.A. Firenze ° PALLADIO LEASING S.p.A. – Vicenza ° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. Milano ° TELELEASING S.p.A. Milano ° ESALEASING S.p.A. – Ancona ° TERLEASING S.p.A. – Teramo ° BANCA DI LEGNANO S.p.A. Legnano (MI) ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
	BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma
Sanpaolo IMI S.p.A. – Torino	
in qualità di mandataria del RTI composto da:	BANCA OPI S.p.A. – Roma
	CENTRO LEASING S.p.A. – Firenze
Sanpaolo Imi S.p.A.	
Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.	INTESA LEASING S.p.A. – Milano
Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A.	LEASIMPRESA S.p.A. – Torino
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.	LOCAT S.p.A. – Bologna
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.	SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.	FIDIS S.p.A. – Torino
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.	NEOS FINANCE S.p.A. – Bologna
Friulcassa S.p.A.	FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia
	FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì)
Ufficio responsabile dei servizi:	MEDIOLEASING SPA – Jesi (Ancona)
Sanpaolo Imi S.p.A.	PRIVATA LEASING S.p.A. – San Maurizio (Reggio Emilia)
Direzione Imprese	BANCA CARIGE S.p.A. – Genova
Finanza agevolata	
Struttura Legge 488	
Viale dell'Arte n. 25	
00144 Roma	

06A07609

CIRCOLARE 1° agosto 2006, n. **7940.**

Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 946068 del 7 aprile 2006 (imprese artigiane).

Alle imprese interessate
Ad Artigiancassa S.p.a.
Agli istituti collaboratori
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
All'ABI
All'Ass.I.Lea.
Alla Confartigianato
Alla CNA
Alla Casartigiani

Con la circolare n. 946068 del 7 aprile 2006 sono state fornite indicazioni in merito alle nuove modalità e procedure per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con le modalità semplificate indicate all'art. 15 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006.

Considerata l'esigenza di fornire precisazioni più puntuali in merito a particolari aspetti e di provvedere ad alcune rettifiche, alla predetta circolare sono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito indicate.

Al punto 1.3, dopo il primo periodo, è aggiunto quanto segue: «Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale».

Con riferimento ai soli bandi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare, è ancora in corso la presentazione delle domande, la mancata trasmissione delle predette dichiarazioni non determina il rigetto della domanda.

Al punto 3.2, dopo il punto 5) è aggiunto il seguente punto: «5-*bis)* con riferimento alle spese di cui alla lettera *c)*, si precisa che le stesse possono comprendere anche l'alloggio del custode, che è ammissibile nel limite di mq 100».

Al punto 5.1, secondo capoverso, dopo le parole «del decreto attuativo» sono aggiunte le seguenti: «, precisando che il divieto ivi previsto di presentare una domanda per un nuovo programma in presenza di un programma già agevolato nella medesima unità produttiva riguarda le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992, ivi comprese quelle concesse nell'ambito della misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni PIA innovazione - del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».

Al punto 5.6, terzo capoverso, primo alinea, dopo le parole «in diminuzione» è aggiunto quanto segue: «, nonché gli elementi per l'attribuzione della maggiorazione del valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1; in tale ultimo caso, ai fini del riconoscimento della maggiorazione si fa riferimento alla data di presentazione della domanda riformulata».

Al punto 5.8, secondo capoverso, secondo alinea, dopo le parole «dal soggetto finanziatore e/o dalla società di leasing» è aggiunto quanto segue: «, tale valutazione riguarda le previsioni economiche dell'iniziativa, ivi compresa la redditività prospettica e la coerenza/compatibilità di dette previsioni con i volumi attesi di produzione e con il mercato di riferimento, nonché la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa relativa all'attendibilità del piano di copertura finanziaria degli investimenti proposti e delle spese di gestione dell'iniziativa stessa, tenuto conto anche di eventuali ulteriori programmi aziendali temporalmente sovrapposti.». Il periodo successivo, da «Il soggetto gestore accerta» a «successivo punto 6.6» è sostituito dai seguenti: «Il soggetto gestore accerta, quindi, la mera conformità del testo della delibera allo schema di cui alla citata convenzione; lo stesso verifica, inoltre, che l'importo indicato nella delibera sia compatibile, in rapporto alle spese ritenute ammissibili, con le condizioni di cui al precedente punto 2.1, punto 3) e che la delibera abbia una validità temporale compatibile con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.6.» Inoltre, al quarto alinea del medesimo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «la presenza nel piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, di un valore delle fonti finanziarie sufficiente alla copertura dei fabbisogni ivi previsti, tenuto conto delle spese ritenute ammissibili e delle agevolazioni concedibili»; nel caso in cui le fonti finanziarie risultino insufficienti rispetto ai fabbisogni, il soggetto gestore farà presente tale circostanza all'impresa e al soggetto finanziatore nella nota di comunicazione dell'esito istruttorio positivo di cui si dirà nel seguito, richiedendo una nuova delibera, rilasciata sulla base del nuovo piano di copertura finanziaria, che costituisce condizione per la stipula del contratto di finanziamento. Il soggetto gestore evidenzierà detta condizione nella relazione istruttoria di cui al punto 5.8».

Al punto 6.2, secondo capoverso, terzo alinea, le parole «pari a 0,01%» sono sostituite dalle seguenti «pari a 1%».

Al punto 7.5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui il programma non abbia beneficiato del contributo in conto capitale il soggetto gestore effettua il sopralluogo in corrispondenza dell'ultimo stato di avanzamento».

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07610

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 agosto 2006

Dollaro USA	1,2839
Yen	147,70
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,245
Corona danese	7,4614
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67380
Fiorino ungherese	270,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8723
Corona svedese	9,1830
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	37,570
Franco svizzero	1,5738
Corona islandese	91,19
Corona norvegese	7,9095
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2928
Nuovo leu romeno	3,5225
Rublo russo	34,3080
Nuova lira turca	1,8826
Dollaro australiano	1,6894
Dollaro canadese	1,4369
Yuan cinese	10,2368
Dollaro di Hong Kong	9,9839
Rupia indonesiana	11670,65
Won sudcoreano	1237,23
Ringgit malese	4,7087
Dollaro neozelandese	2,0561
Peso filippino	65,928
Dollaro di Singapore	2,0191
Baht tailandese	48,386
Rand sudafricano	8,7225

Cambi del giorno 9 agosto 2006

Dollaro USA	1,2879
Yen	148,17
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,093
Corona danese	7,4606
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67530

Fiorino ungherese	269,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8679
Corona svedese	9,1655
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	37,355
Franco svizzero	1,5754
Corona islandese	90,91
Corona norvegese	7,9450
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2802
Nuovo leu romeno	3,5138
Rublo russo	34,3690
Nuova lira turca	1,8720
Dollaro australiano	1,6846
Dollaro canadese	1,4420
Yuan cinese	10,2738
Dollaro di Hong Kong	10,0163
Rupia indonesiana	11707,01
Won sudcoreano	1235,68
Ringgit malese	4,7182
Dollaro neozelandese	2,0449
Peso filippino	66,134
Dollaro di Singapore	2,0252
Baht tailandese	48,393
Rand sudafricano	8,6907

Cambi del giorno 10 agosto 2006

Dollaro USA	1,2857
Yen	147,62
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,055
Corona danese	7,4606
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67520
Fiorino ungherese	270,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8737
Corona svedese	9,1890
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	37,417
Franco svizzero	1,5768
Corona islandese	90,69
Corona norvegese	7,9500
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2845
Nuovo leu romeno	3,5149
Rublo russo	34,3300
Nuova lira turca	1,8650
Dollaro australiano	1,6706
Dollaro canadese	1,4391
Yuan cinese	10,2483
Dollaro di Hong Kong	9,9979
Rupia indonesiana	11633,01
Won sudcoreano	1231,51
Ringgit malese	4,7086
Dollaro neozelandese	2,0269
Peso filippino	65,892
Dollaro di Singapore	2,0177
Baht tailandese	48,147
Rand sudafricano	8,6930

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 06A07832 a 06A07834

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-190) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 8 1 7 *

€ 1,00